FASCICOLO INFORMATIVO

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DEL PATRIMONIO

FormulaDomus

Prestazioni assicurate da:





BCC Assicurazioni S.p.A

Società del Gruppo Cattolica Assicurazioni

Il presente Fascicolo Informativo, contenente Nota Informativa comprensiva di Glossario, Condizioni di Assicurazione deve essere consegnato al Contraente e all'Assicurato prima della sottoscrizione del contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa

NOTA INFORMATIVA

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS. Il Contraente e l'Assicurato devono prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.

La sottoscrizione della presente copertura assicurativa è facoltativa e non indispensabile per ottenere il Finanziamento alle condizioni proposte.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

- a) BCC Assicurazioni S.p.A. Società del gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto all' Albo dei gruppi assicurativi al N. 019. Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 02652360237, numero di iscrizione al Repertorio Economico Amministrativo di Milano 1782224, iscritta all'Albo Imprese tenuto da IVASS al n. 1.00124;
- b) Sede Legale: Largo Tazio Nuvolari, 1 20143 Milano, Italia;
- c) Telefono: 02/466275; Sito Internet: www.bccassicurazioni.com; e-mail: bccassicurazioni@bccassicurazioni.bcc.it; bcc.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it;
- d) Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni: provvedimento IVASS n. 333 del 13 settembre 1996 G.U. n. 220 del 19 settembre 1996;
- e) Società di revisione: PKF ITALIA SPA, Viale Vittorio Veneto, 10 20124 Milano.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Il patrimonio netto della Compagnia al 31 dicembre 2014 ammonta a 14 milioni di Euro di cui 14 milioni di euro sono relativi al capitale sociale e al totale delle riserve.

L'indice di solvibilità riferito alla gestione vita, che rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, al 31 dicembre 2014 risulta pari al 387%.

3. Conflitto di interessi

Il presente contratto è un prodotto Bcc Assicurazioni S.p.A. società facente parte del Gruppo Cattolica Assicurazioni e partecipata da Iccrea Holding S.p.A.

Il presente prodotto è intermediato da Banca di Credito Cooperativo.

Il collocamento del presente contratto potrebbe comportare il rischio di un conflitto di interesse derivante dalla situazione sopra descritta.

La Compagnia si riserva la facoltà di comunicare, prontamente e per iscritto, ogni eventuale successiva variazione rilevante circa quanto sopra.

Le Compagnia, pur in presenza di eventuali situazioni di conflitto di interesse, opererà in modo tale da non recare pregiudizio alcuno al Contraente/Aderente.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Convenzione Collettiva

La presente Convenzione, stipulata dalla Banca di Credito Cooperativo con la Compagnia ha durata annuale con tacito rinnovo.

Singole Coperture Assicurative

Le singole coperture assicurative sottoscritte dagli Assicurati mediante il Modulo di Adesione possono avere le durate seguenti :

- Durata pluriennale, pari alla durata del Mutuo, con un massimo di 30 anni, senza tacito rinnovo
- Durata annuale con tacito rinnovo

Per gli aspetti di dettaglio si rimanda all'articolo 2 delle CGA.

Il Contratto ha durata Poliennale e sulla base di quanto previsto dall'Art. 1899 del CC, allo stesso è stato applicato uno sconto così come indicato nel successivo punto. 7 – PREMIO. A fronte dell'applicazione del suddetto sconto l'Assicurato, salvo quanto disposto al punto 7.3 RIMBORSO DEL PREMIO, non può recedere dal contratto per i primi cinque anni di durata contrattuale.

AVVERTENZA - Termini e modalità di Disdetta

La disdetta della Convenzione contratta da parte della Banca Contraente deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata a.r. e spedita almeno 60 giorni prima della data di scadenza della Convenzione stessa.

In caso di disdetta le garanzie assicurative prestate a favore dei singoli Assicurati resteranno comunque in vigore fino alla loro naturale scadenze secondo quanto previsto dal successivo art. 2 e delle CGA.

La disdetta della singola copertura assicurativa da parte dell'Assicurato, solo nel caso in cui la durata della copertura sia Annuale con tacito rinnovo, deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata a.r. e spedita almeno 30 giorni prima della data di scadenza della Copertura Assicurativa stessa.

4. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni

4.1 Coperture assicurative offerte

Con il contratto di assicurazione di cui alla presente Convenzione, la Società si obbliga, nei limiti ed alle condizioni stabiliti negli specifici articoli delle Condizioni di Assicurazione, a corrispondere un Indennizzo all'Assicurato per i danni materiali e diretti al fabbricato in relazione alle combinazioni di garanzie indicate nel Modulo di Adesione e riportate nei Pacchetti sotto elencati:

MODULI	OFFERTA	GARANZIE	SETTORI
MODULI STANDARD (vendibili singolarmente)	Incendio Fabbricato Base	Incendio Fabbricato, esplosione e scoppio, Ricorso Terzi da	Α
		incendio	В

	Incendio Fabbricato Base senza franchigia	Incendio Fabbricato, esplosione e scoppio, Ricorso Terzi da incendio	A B
	Incendio Fabbricato Completo	Incendio Incendio Fabbricato Base + Atti Vandalici & Eventi Naturali + Acqua condotta & Ricerca Guasto + Fenomeno elettrico	С
	Incendio Fabbricato Completo senza franchigia	Incendio Fabbricato Base senza franchigia + Atti Vandalici & Eventi Naturali + Acqua condotta & Ricerca Guasto + Fenomeno elettrico	С
	RC Capofamiglia (vendibile stand alone o in abbinamento all'Incendio Base o Completo con e senza franchigia)	RC Vita privata	D
PRESTAZIONI AGGIUNTIVE (garanzie opzionabili vendibili in presenza dell'Incendio Fabbricato Base o Completo con e senza franchigia)	Contenuto Completo senza franchigia	Incendio Contenuto + Atti Vandalici & Eventi Naturali (contenuto) + Acqua condotta (contenuto) + Fenomeno elettrico (contenuto)	Ш
	Furto del Contenuto	Furto contenuto	F
	Tutela Legale	 Recupero danni extracontrattuale a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi Difesa penale per delitti colposi e contravvenzioni 	O

La Copertura Assicurativa è prestata in relazione ai fabbricati o porzioni di fabbricati, e relative pertinenze, adibiti, per almeno ¾ della superficie complessiva a civile abitazione, uffici e/o studi professionali, sui quali può esistere ipoteca a favore dell' Intermediario collocatore nel caso in cui serva una garanzia per il contratto di mutuo stipulato con l'Assicurato.

4.2 AVVERTENZA - Limitazioni ed Esclusioni

Per conoscere, in dettaglio le limitazioni e le Esclusioni derivanti dalla presente Convenzione Collettiva si rimanda rispettivamente ai seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:

- SETTORE A Incendio del Fabbricato e altri danni ai beni Art. 23;
- SETTORE B Ricorso Terzi da Incendio Art. 27;
- SETTORE C Atti vandalici ed eventi naturali, acqua condotta e ricerca guasto, fenomeno elettrico Art. 31;
- SETTORE D Responsabilità civile Art. 46, 51;
- SETTORE E Danni al contenuto Art. 46, 51;

- SETTORE F Furto del contenuto Art. 63.
- SETTORE G Tutela legale Art. 78.

4.3 AVVERTENZA - Franchigie Scoperti e Massimali

Il contratto di assicurazione prevede, in relazione ad alcuni eventi, franchigie, scoperti e massimali per i quali si rinvia agli articoli 22, 25, 27, 29, 32, 33, 34, 35, 44, 45, 49, 50, 56, 57, 59, 60, 61, 76 della Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Esempio numerico di scoperto

Somma assicurata : € 15.000 Ammontare del danno : € 5.000

Scoperto del 30% con un minimo di € 2.000 : (€ 5.000 x 30%) = € 1.500 → scoperto €

2.000

Danno Indennizzabile/risarcibile : € 5.000 - € 2.000 = € 3.000

Esempio numerico di Franchigia

Es.1

Somma assicurata : € 100.000 Ammontare del danno : €10.000

Franchigia fissa: € 150

Danno Indennizzabile/risarcibile : € 10.000 - € 150 = € 9.850

Es. 2

Somma assicurata : € 100.000 Ammontare del danno : €100

Franchigia fissa: € 150

Danno Indennizzabile/risarcibile : € 0

Esempio numerico di Massimale

Es.1

Somma assicurata: € 100.000 Ammontare del danno : € 110.000

Franchigia fissa: € 100

Danno Indennizzabile/risarcibile : € 100.000 (massimale) - € 100 (franchigia) = € 99.900 Quota a carico dell'Assicurato: € 10.000 (ammontare del danno extra massimale) + €

100 (franchigia) = € 10.100

Es. 2

Somma assicurata: € 100.000

Massimale : 20% della somma assicurata con un massimo € 25.000 → € 20.000

Ammontare del danno : € 22.500

Franchigia fissa: € 100

Danno Indennizzabile/risarcibile : € 20.000 (massimale) - € 100 (franchigia) = € 19.900 Quota a carico dell'Assicurato: € 2.500 (ammontare del danno extra massimale) + €

100 (franchigia) = € 2.600

5. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità

5.1 AVVERTENZA - Dichiarazioni false o reticenti:

Secondo il disposto dell'Art. 10 delle CGA, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato o del Contraente della Convenzione relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli Artt. 1892 o 1893 o 1894 c.c..

6. Aggravamento e diminuzione del rischio

L'Assicurato deve dare immediata comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento o diminuzione del rischio in modo tale che, se il diverso stato di cose fosse stato conosciuto al momento della conclusione del contratto, la Società non avrebbe stipulato il contratto o lo avrebbe stipulato a diverse condizioni di premio.

Gli aggravamenti o le diminuzioni (come ad esempio l'aumento della metratura dell'immobile) di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, nei casi e con le modalità previsti dall'art.1898 cod. civ..

7. Premio

Il Contraente della convenzione e la Società confermano che il pagamento del premio assicurativo, relativo ad ogni singolo Assicurato, determinato come riportato nelle Condizioni Generali di polizza, avverrà tramite l'utilizzo di mandato SDD; versato direttamente sul CC della Società.

Per ciascun Assicurato il premio assicurativo viene determinato come segue:

a. Pagamento del premio assicurativo in un'unica soluzione

MODULI STD - INCENDIO

Si applicano al valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato le tassazioni (moltiplicate per il numero di anni) di seguito riportate, previste dal pacchetto di garanzie prescelto ed indicato nel Modulo di Adesione:

TASSI DI PREMIO ‰

MODULI STANDARD	Incendio	Fabbricato	0,23
	Base		
	Incendio	Fabbricato	0,28
	Base senz	a franchigia	
	Incendio	Fabbricato	0,60
	Completo		
	Incendio	Fabbricato	
	Completo	senza	0,72
	franchigia		

Lo sconto applicato corrisponde al: 2,50%.

MODULI STD - RC CAPOFAMIGLIA

Il premio annuale è fisso e deve essere moltiplicato per il numero di anni, sulla base della tabella sotto riportata:

RC Capofamiglia	€ 50,00

Lo sconto applicato corrisponde al: 2,50%.

GARANZIE AGGIUNTIVE - INCENDIO DEL CONTENUTO

Il premio annuale è fisso e deve essere moltiplicato per il numero di anni di copertura, sulla base della tabella sotto riportata:

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE	Contenuto Completo senza franchigia	
	Massimale € 10.000 Massimale € 25.000 Massimale € 50.000	€ 38.00 € 95.00 € 190.00

Lo sconto applicato corrisponde al: 2,50%.

GARANZIE AGGIUNTIVE - FURTO DEL CONTENUTO

Il premio annuale è fisso e deve essere moltiplicato per il numero di anni di copertura, sulla base della tabella sotto riportata:

MASSIMALE ASSICURATO € 7.500,00

	PRESENZA	PROVINCIA (Premio annuo)			
DIMORA ABITUALE	SISTEMA ALLARME	1	2	3	4
Si	Si	430,00	310,00	240,00	190,00
Si	No	540,00	390,00	300,00	240,00
No	Si/No	480,00	480,00	480,00	480,00

MASSIMALE ASSICURATO € 10.000,00

	PRESENZA	PROVINCIA (Premio ann		uo)	
DIMORA SISTEMA ABITUALE ALLARME		1	2	3	4
Si	Si	€ 560,00	€ 400,00	€ 310,00	€ 250,00
Si	No	€ 700,00	€ 510,00	€ 390,00	€ 310,00
No	Si/No	€ 620,00	€ 620,00	€ 620,00	€ 620,00

MASSIMALE ASSICURATO € 25.000,00

	PRESENZA	PRO	PROVINCIA (Premio annuo)		
DIMORA ABITUALE	SISTEMA	1	2	3	4
		€			
Si	Si	1.360,00	€ 980,00	€ 760,00	€ 600,00
		€	€		
Si	No	1.710,00	1.250,00	€ 950,00	€ 760,00

		€	€	€	€	l
No	Si/No	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	l

MASSIMALE ASSICURATO € 50.000,00

	PRESENZA	PROVINCIA (Premio annuo)			uo)
DIMORA ABITUALE	SISTEMA ALLARME	1	2	3	4
		€	€	€	€
Si	Si	2.590,00	1.870,00	1.440,00	1.150,00
		€	€	€	€
Si	No	3.240,00	2.370,00	1.800,00	1.440,00
		€	€	€	€
No	Si/No	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00

Lo sconto applicato corrisponde al: 2,50%.

GARANZIE AGGIUNTIVE – TUTELA LEGALE

Il premio annuale è fisso e deve essere moltiplicato per il numero di anni di copertura, sulla base della tabella sotto riportata:

	Tutela legale	Premio annuo
PRESTAZIONI	Massimale € 5.000	€ 29.00
AGGIUNTIVE	Massimale € 10.000	€ 36.00

Lo sconto applicato corrisponde al: 2,50%.

b. Pagamento del premio su base annua

MODULI STD - INCENDIO

Si applicano al valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato le tassazioni di seguito riportate, previste dal pacchetto di garanzie prescelto ed indicato nel Modulo di Adesione:

TASSI DI PREMIO ‰

MODULI STANDARD	Incendio	Fabbricato	0,24
	Base		
	Incendio	Fabbricato	0,29
	Base senz	a franchigia	
	Incendio	Fabbricato	0,62
	Completo		
	Incendio	Fabbricato	
	Completo	senza	0,74
	franchigia		

MODULI STD - RC CAPOFAMIGLIA

Il premio annuale è fisso ed è indicato nella tabella sotto riportata:

RC Capofamiglia € 51,30

GARANZIE AGGIUNTIVE - INCENDIO DEL CONTENUTO

Il premio annuale è fisso ed è indicato nella tabella sotto riportata:

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE	Contenuto Completo senza franchigia	
	Massimale € 10.000 Massimale € 25.000 Massimale € 50.000	€ 39.00 € 97.40 € 194.90

GARANZIE AGGIUNTIVE – FURTO DEL CONTENUTO

Il premio annuale è fisso ed è indicato nella tabella sotto riportata:

MASSIMALE ASSICURATO € 7.500,00

	PRESENZA	PROVINCIA (Premio annuo)			
DIMORA ABITUALE	SISTEMA ALLARME	1	2	3	4
Si	Si	441,00	318,00	246,10	194,90
Si	No	553,80	400,00	307,70	246,10
No	Si/No	492,30	492,30	492,30	492,30

MASSIMALE ASSICURATO € 10.000,00

	PRESENZA	PROVINCIA (Premio annuo)			uo)
DIMORA ABITUALE	SISTEMA ALLARME	1	2	3	4
Si	Si	€ 574,40	€ 410,30	€ 317,90	€ 256,40
Si	No	€ 717,90	€ 523,10	€ 400,00	€ 317,90
No	Si/No	€ 635,90	€ 635,90	€ 635,90	€ 635,90

MASSIMALE ASSICURATO € 25,000.00

MAGGINALL AGGIOGRATO C 20.000,00					
	PRESENZA	PRO	OVINCIA (F	uo)	
DIMORA ABITUALE	SISTEMA ALLARME	1	2	3	4
		€			
Si	Si	1.394,90	€ 1005,10	€ 779,50	€ 615,40
		€	€		
Si	No	1.753,80	1.282,00	€ 974,40	€ 779,50
		€	€	€	€
No	Si/No	1.559,00	1.559,00	1.559,00	1.559,00

MASSIMALE ASSICURATO € 50.000,00

	PRESENZA	PRO	ROVINCIA (Premio annuo)			
DIMORA ABITUALE	SISTEMA ALLARME	1	2	3	4	
		€	€	€	€	
Si	Si	2.656,40	1.917,90	1.476,90	1.179,50	
		€	€	€	€	
Si	No	3.323,10	2.430,80	1.846,10	1.476,90	

		€	€	€	€	ĺ
No	Si/No	2.953,80	2.953,80	2.953,80	2.953,80	l

GARANZIE AGGIUNTIVE - TUTELA LEGALE

Il premio annuale è fisso ed è indicato nella tabella sotto riportata:

	Tutela legale	Premio annuo
PRESTAZIONI	Massimale € 5.000	€ 29.70
AGGIUNTIVE	Massimale € 10.000	€ 36.90

Tabella Categorie di rischio per provincia (utilizzabile per la sola garanzia aggiuntiva FURTO DEL CONTENUTO)

	COD	1		COD
PROVINCIA	ZONA		PROVINCIA	ZONA
AG	4		FI	3
AL	3		FR	3
AN	3		GE	3
AO	4		GO	4
AP	3		GR	4
AQ	3		IM	3
AR	3		IS	4
AT	3		KR	3
AV	3		LC	3
ВА	1		LE	3 2 3
BG	3		LI	3
BI	3		LO	3
BL	4		LT	3
BN	3		LU	3
ВО	3		MC	3
BR	2		ME	1
BS	3		MI	2
BZ	4		MN	3
CA	3		MO	3
CA	3		MO	3
СВ	4		MS	3
CD	3		MT	3
CE	3		MZ	2
CH	3		NA	1
CL	4		NO	3
CN	3		NU	3

PROVINCIA	COD ZONA
PR	3
PR PT PU	3
PU	4
PV	3
PV PZ RA RC	4
RA	3
RC	3
RE	3
RG	3
RI	3
RM	1
RN	2
RO	3
SA	2
RO SA SI	3
SO SP	4
SP	3
SR	2
SS	3
SS	3
SV	3
TA TE	2
TE	3 4 3 4 3 3 3 3 1 2 3 4 3 2 3 4 3 2 4 4 4 2
TN	4
TO TP	2
TP	2

CO	3
CR	3
CS	3
CT	1
CZ	3
EN	3
FC	3
FE	3
FG	3

OR	3
PA	2
PC	3
PD	2
PE	3
PG	3
PI	3
PN	3
РО	3

TR	3
TS	4
TV	3
UD	3
VA	3
VB	3
VC	3
VE	2
VI	3
VR	3
VT	3
VV	3

7.1 Mezzi di Pagamento

Modalità di pagamento a disposizione dell'Assicurato

• Addebito tramite R.I.D.

7.2 Costi gravanti sul premio

I costi di acquisizione, gestione ed incasso vengono trattenuti dalla Compagnia, che li detrae dall'importo del premio unico corrisposto.

I costi gravanti sul Premio sono illustrati nella seguente tabella:

Costi di acquisizione, gestione ed incasso	Provvigioni percepite dall'Intermediario (quota parte dei costi)
35%	57,14%

Tabella esemplificativa dei premi:

La Tabella è stata redatta considerando un Valore di ricostruzione medio di € 100.000 per una durata media del mutuo di 240 mesi (20 anni)

Valore di ricostruzione a nuovo del Fabbricato Assicurato	€ 100.000,00	€ 100.000,00
Garanzie scelte	Incendio fabbricato Base senza franchigia	Incendio fabbricato Completo senza
	+	franchigia
	Rc del capofamiglia	+
	+	Rc del capofamiglia
	Contenuto	+
	+	Contenuto
	Furto	+
	+	Furto
	TL	+
		TL

Valore contenuto Assicurato	10.000	10.000
Tutela legale massimale € 5.000,00	massimale € 5.000,00	massimale € 5.000,00
Provincia ubicazione immobile (dimora abituale con presenza antifurto)	Verona (zona 3)	Verona (zona 3)
Durata del mutuo (mesi)	240 mesi (20 anni)	240 mesi (20 anni)
Durata della copertura assicurativa (mesi)	12 mesi (1 anno a tacito rinnovo)	12 mesi (1 anno a tacito rinnovo)
Premio Lordo Unico anticipato per tutta la durata della copertura	€ 455,00	€ 499,00
Premio Netto Unico anticipato per tutta la durata della copertura	€ 372,39	€ 408,38
Costi di acquisizione e incasso (in valore assoluto)	€ 130,33	€ 142,93
Provvigioni percepite dall'Intermediario (in valore assoluto)	€ 74,47	€ 81,67

7.3 AVVERTENZA - Rimborso del Premio

7.3.1 – Rimborso del premio in caso di anticipata estinzione del mutuo/finanziamento

In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo/finanziamento, la Compagnia restituisce al Debitore/Assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, limitatamente al caso di Pagamento del premio assicurativo in un'unica soluzione.

L'importo del rimborso si determina moltiplicando il rapporto tra il premio unico corrisposto (al netto delle eventuali imposte) e la durata della copertura assicurativa inizialmente comunicata (espressa in giorni) per la durata residua della copertura assicurativa (espressa in giorni), come meglio indicato nella formula sotto riportata al punto 7.3.3.

In alternativa a quanto previsto al precedente punto la Compagnia, su richiesta del debitore/Assicurato fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale originaria.

7.3.2 - Recesso durante la vigenza del contratto - trascorsi 5 anni di copertura

L'Assicurato ha un'ulteriore facoltà di recedere dal presente contratto dopo che sia trascorso un periodo di 5 anni di copertura completa, ovvero siano state pagate 5 annualità.

Il recesso avrà effetto dalla data di ricevimento della comunicazione, inviata alla Compagnia tramite lettera Raccomandata A.R. o altro mezzo idoneo (fax, raccomandata a mano etc.) :

- Fax: 02/21072250
- Indirizzo: BCC Assicurazioni S.p.A., Largo Tazio Nuvolari, 1 20143 Milano, Telefono 02/466275

Il diritto di recesso può essere esercitato soltanto nel caso in cui siano trascorsi

almeno 5 anni di copertura assicurativa con effetto dalla data di ricevimento della richiesta.

7.3.3 – Rimborso del premio

In caso di rimborso del premio come indicato ai punti 7.3.1 e 7.3.2, la Compagnia restituisce al debitore/Assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria.

Il premio da rimborsare viene determinato secondo la seguente formula:

R = P * GR/D

Dove:

R = premio da rimborsare

P = premio imponibile (al netto delle imposte)

GR = giorni residui di copertura

D = durata totale (in giorni) del mutuo

Esempio:

Premio Imponibile € 1000,00

Data Inizio Mutuo 06/09/2010

Data Scadenza Mutuo 06/09/2035

Data Estinzione Mutuo 25/11/2015

Durata Totale in giorni 9131

Giorni di copertura trascorsi 1906

Giorni di copertura residui 7225

R = 1000 * 7225/9131

R = 791,26

8. AVVERTENZA - Diritto di ripensamento

In caso di polizze a premio unico anticipato in presenza di mutuo/finanziamento l'Assicurato può recedere dal presente contratto:

• Entro 60 giorni dalla data di Decorrenza o dalla Data Iniziale inviando la richiesta di recesso alla Compagnia.

Nel caso di recesso esercitato <u>entro 30 giorni</u> dalla data di Decorrenza o dalla Data Iniziale, la Compagnia rimborserà totalmente il premio corrisposto, senza applicare alcun onere a carico dell'Assicurato.

Nel caso di recesso esercitato <u>entro 60 giorni</u> dalla data di Decorrenza o dalla Data Iniziale, la Compagnia rimborserà il premio corrisposto, ma saranno trattenute le spese sostenute e le imposte versate dalla Compagnia, dal premio rimborsato all'Assicurato.

Per conoscere in dettaglio i tempi, le modalità e i riferimenti per l'invio della richiesta di Rimborso si rimanda ai seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione - Art. 4.1.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivati dal presente contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni dalla data in cui possono essere fatti valere.

10. Legge applicabile al contratto

Per tutto quanto non è qui espressamente regolato, valgono le norme di legge della Repubblica Italiana.

11. Regime fiscale

I premi relativi alle garanzie della presente Polizza sono soggetti ad un'imposta sulle assicurazioni del 22,25%.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. <u>Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo</u>

PER LE GARANZIE INCENDIO - RC - FURTO

AVVERTENZA - Modalità e termini per la denuncia del sinistro

a) Obblighi dell'Assicurato.

L'Assicurato ha l'obbligo di fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno a seguito del verificarsi di un evento coperto da garanzia.

L'Assicurato ha inoltre l'obbligo di conservare le tracce ed i residui del sinistro fino al termine delle operazioni peritali e comunque per il solo tempo ragionevolmente necessario ai fini del corretto espletamento della perizia del danno. La Società non è tenuta a rimborsare le spese sostenute per la conservazione dei residui.

b) Denuncia di sinistro alla Società.

L'Assicurato, o se impossibilitato a farlo i suoi familiari, deve ai sensi dell'art. 1913 cod. civ. dare avviso del sinistro a:

entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza. La denuncia di sinistro deve essere completa oltreché esatta e deve quindi contenere l'indicazione della data, del luogo in cui si è verificato il sinistro, le cause e, ove possibile, la descrizione delle circostanze che hanno determinato il sinistro stesso e gli eventuali testimoni dell'accaduto.

L'inadempimento all'obbligo di avviso e all'obbligo di salvataggio come previsti e disciplinati rispettivamente dall'art. 1913 cod. civ. e 1914 cod. civ. determinano le conseguenze previste dall'art. 1915 cod. civ., e cioè la perdita del diritto

all'indennizzo in caso di omissione dolosa dell'obbligo di avviso e salvataggio o la riduzione dell'indennità in ragione del pregiudizio sofferto dalla Società, in caso di omissione colposa di tali obblighi.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui sopra sono a carico della Società in proporzione del valore Assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

c) Denuncia all'Autorità Giudiziaria.

L'Assicurato è tenuto a presentare, nei cinque giorni successivi al sinistro, una dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento in cui si è verificato il sinistro, le informazioni eventualmente in suo possesso in relazione alla possibile causa del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società.

In caso di Furto del Contenuto:

d) Denuncia di sinistro alla Società.

L'Assicurato, o se impossibilitato a farlo i suoi familiari, deve ai sensi dell'art. 1913 cod. civ. dare avviso del sinistro a:

Cattolica Assicurazioni Soc. Coop
Ufficio Sinistri
Via Fermi 11/D - 37135 Verona
oppure telefonando al Numero Verde 800.206692
Fax 800.33.44.31
e-mail: sinistrire@bccassicurazioni.bcc.it

entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza. La denuncia di sinistro deve essere completa oltreché esatta e deve quindi contenere l'indicazione della data, del luogo in cui si è verificato il sinistro, le cause e, ove possibile, la descrizione delle circostanze che hanno determinato il sinistro stesso e gli eventuali testimoni dell'accaduto.

L'inadempimento all'obbligo di avviso e all'obbligo di salvataggio come previsti e disciplinati rispettivamente dall'art. 1913 cod. civ. e 1914 cod. civ. determinano le conseguenze previste dall'art. 1915 cod. civ., e cioè la perdita del diritto all'indennizzo in caso di omissione dolosa dell'obbligo di avviso e salvataggio o la riduzione dell'indennità in ragione del pregiudizio sofferto dalla Società, in caso di omissione colposa di tali obblighi.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui sopra sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

e) Denuncia all'Autorità Giudiziaria.

L'Assicurato è tenuto a presentare, nei cinque giorni successivi al sinistro, una dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento in cui si è verificato il sinistro, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate e l'indicazione del relativo

valore. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società.

- f) Denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento.
- g) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere i) e j) sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quelle del danno, supera la somma assicurata ed anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'Assicurato è altresì tenuto a:

- h) conservare fino ad avvenuta liquidazione del danno tanto le cose non rubate quanto le tracce e gli indizi del reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo.
- i) dare dimostrazione della qualità, della quantità, e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che della realtà e dell'entità del danno, tenere a disposizione della Società e dei periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché collaborare alle indagini e agli accertamenti che la Società e i periti ritenessero necessario esperire presso terzi;
- j) presentare, qualora la Società lo richiedesse, tutti i documenti che si possono ottenere dall'Autorità competente.

L'inadempimento di quanto previsto agli articoli 1913 e 1914 cod. civ. può comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo.

PER LA GARANZIA TUTELA LEGALE

L'Assicurato deve denunciare immediatamente per iscritto, qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.

In ogni caso deve fare pervenire alla Società notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 (tre) giorni dalla data della notifica stessa.

L'Assicurato può denunciare i nuovi sinistri tramite posta ordinaria all'indirizzo:

ARAG - Assicurazioni Rischi Automobilistici e Generali S.p.A. Viale del Commercio, 59 - 37135 Verona

tramite mail alla casella:

denunce@ARAG.it

o al numero di fax

+39 045.8290 557

Per la successiva trattazione dei sinistri (successivi scambi di corrispondenza per sinistri già aperti) invece si possono utilizzare le mail del responsabile di zona che segue il sinistro, fax +39 045.8290 449 e la posta ordinaria.

Si rinvia agli Artt. 81 – Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale, 82 – Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia

assicurativa, Art.83 – Gestione del sinistro e del caso assicurativo delle Condizioni Generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio delle procedure liquidative.

13. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società al seguente indirizzo:

BCC Assicurazioni S.p.A.
- servizio Reclami c/o Cattolica Assicurazioni - -Società Cooperativa
- Servizio Reclami di Gruppo –
Lungadige Cangrande, 16 . 37126 Verona (Italia)
Fax: 02/21072280

E-mail: reclami@bccassicurazioni.bcc.it

indicando i seguenti dati: nome, cognome e indirizzo completo dell'esponente; numero di polizza e nominativo del Contraente; numero e data del sinistro a cui si fa riferimento; indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato. L'Impresa gestirà il reclamo dando risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, Via del Quirinale, 21, 00187 Roma, Telefono 06/421331, Fax 06/42133745 o 06/42133353, utilizzando lo specifico modello disponibile sul sito dell'IVASS, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa.

Il reclamo all'IVASS deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; denominazione dell'impresa, dell'intermediario di cui si lamenta l'operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all' IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito: http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm.

Si ricorda che permane la facoltà di attivare la procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili di cui al D.lgs 4 marzo 2010 n.28 presentando specifica istanza ai sensi dell'art. 4 presso gli organismi di mediazione previsti dall' art. 16 del citato decreto.

Si ricorda infine che permane la facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria.

14. <u>AVVERTENZA - Arbitrato</u>

Per ogni controversia diversa da quelle previste dall'articolo precedente, è competente esclusivamente – a scelta della parte attrice – l'autorità giudiziaria del luogo di residenza o sede dell'Assicurato.

BCC Assicurazioni S.p.A è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Il Rappresentante Legale Carlo Barbera

GLOSSARIO

<u>DEFINIZIONI VALIDE PER L'ASSICURAZIONE IN GENERALE</u>

Nel testo che segue si intende per:

Assicurato

La persona fisica o giuridica residente e/o domiciliata in Italia, il cui interesse è protetto dal contratto di assicurazione, proprietaria del fabbricato indicato nel Modulo di Adesione e che abbia aderito alla copertura assicurativa sottoscrivendo il relativo Modulo di Adesione alle coperture assicurative derivanti dalla Convenzione Collettiva stipulata dalla Banca.

Assicurazione

Il contratto di assicurazione.

Contraente della Convenzione

Banca Contraente, che stipula la Convenzione Collettiva di assicurazione con la Società.

Decorrenza

Momento in cui il contratto è concluso, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.

Franchigia

La parte di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.

Indennizzo

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Intermediario Collocatore:

La Banca di Credito Cooperativo che propone all'Assicurato la copertura assicurativa.

Intermediario Gestore:

Il soggetto, Banca o Agenzia, che si occupa della gestione del prodotto.

Modulo di Adesione

La dichiarazione sottoscritta dall'Assicurato per aderire alla presente Convenzione Assicurativa Collettiva.

Nucleo Familiare

L'insieme delle persone che compongono il Nucleo Familiare secondo quanto risulta dallo Stato di Famiglia dell'Assicurato.

Polizza

Il documento che contiene il contratto di assicurazione e ne prova l'esistenza.

Premio

La somma in denaro comprensiva di imposte che la Banca Contraente della Convenzione deve alla Società in base al Contratto di Assicurazione di cui alla presente Polizza.

Rischio

La possibilità che si verifichi il sinistro.

Scoperto

La percentuale dell'importo liquidabile ai termini di polizza che per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato.

Sinistro

L'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Società:

BCC Assicurazioni S.p.A. con sede legale in Largo Tazio Nuvolari, 1 – 20143 Milano.

DEFINIZIONI SPECIFICHE PER I SETTORI A, B, C, D, E, F

Appartamento

Porzione di fabbricato destinato ad abitazioni tra loro contigue, sovrastanti e sottostanti ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'interno, ma con accesso comune dall'esterno del fabbricato.

Casa

Villa unifamiliare o appartamento facente parte di fabbricato destinato ad abitazioni tra di loro contigue, soprastanti o sottostanti ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'esterno del fabbricato.

Contenuto

L'insieme degli oggetti, di proprietà dell'assicurato o di terzi, quali mobili, arredi, decorazioni, suppellettili ed oggetti personali che si trovano nei locali dell'immobile indicato in polizza e nelle sue pertinenze, anche se non comunicanti (quali ad esempio soffitte, cantine, ripostigli, giardini e box).

Si intendono compresi nel contenuto anche la biancheria, gli oggetti di vestiario ed indumenti in genere, tappeti, pellicce, libri, elettrodomestici, personal computer nonché strumenti musicali, macchine fotografiche e da cucire, oggetti per sport, biciclette, provviste di famiglia, combustibili, e quant'altro di inerente all'abitazione, nonché gli apparecchi di riscaldamento di aerazione e di condizionamento d'aria, purché siano mobili.

Sono inoltre compresi quadri, dipinti, arazzi, statue e collezioni in genere.

Sono pure compresi mobilio, arredamento ed attrezzature, anche tecniche, degli uffici e studi professionali dell'assicurato costituenti un tutt'uno con l'abitazione, purché relativi ad attività professionali dell'assicurato.

Collezione

Raccolta di oggetti dello stesso genere.

Dimora abituale

La residenza anagrafica dell'assicurato.

Dimora saltuaria

Casa o appartamento non dimora abituale.

Esplosione

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura o pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Fabbricato

L'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi e infissi e opere di fondazione o interrate, impianti idrici, igienici e sanitari, impianti elettrici fissi per illuminazione; impianti fissi di condizionamento o riscaldamento, ascensori, montacarichi, antenne televisive, come pure altri impianti o installazioni considerate immobili per natura o per destinazione.

Costituiscono fabbricato le recinzioni in muratura, le cancellate e i cancelli, nonché le dipendenze e pertinenze separate.

Fenomeno elettrico

Sono manifestazioni di fenomeno elettrico:

- <u>corto circuito</u>: contatto accidentale a bassa impedenza tra due porzioni di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso;
- variazione di corrente: scostamento del livello dell'intensità di corrente elettrica da valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto;
- <u>sovratensioni</u>: improvviso innalzamento del valore della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto o immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche:
- <u>arco voltaico</u>: scarica elettrica accidentale tra due parti dell'impianto sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete.

Fissi ed Infissi

Tutto quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione (fissi), manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni (infissi).

Furto

Impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne un ingiusto profitto per sé o per altri;

Implosione

Repentino cedimento di contenitori per eccesso di pressione interna.

Incendio

Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare.

Materiali esplodenti

Le sostanze e i prodotti che, anche in piccola quantità:

- a contatto con l'aria o con l'acqua, in condizioni normali danno luogo a esplosione;
- esplodono per azione meccanica o termica;
- e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.

Materiali incombustibili

Sostanze e prodotti che fino alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Materiali infiammabili

Le sostanze e i prodotti (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali) non classificabili esplodenti quali:

- i gas combustibili;
- i liquidi e i solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55°C:
- l'ossigeno, le sostanze e i prodotti decomponibili generanti ossigeno;
- le sostanze e i prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
- le sostanze e i prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali e a contatto con l'aria spontaneamente s'infiammano.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V.

Preziosi

Gioielli, metalli preziosi lavorati o grezzi, pietre preziose, perle naturali o di coltura, pietre dure o artificiali o sintetiche se montate su metallo prezioso, raccolte e collezioni in genere. Per metalli preziosi si intendono esclusivamente oro e platino.

Rapina

Sottrazione di cosa mobile a chi la detiene mediante violenza o minaccia alla persona stessa.

Scasso

Forzatura, rimozione, o rottura delle serrature o dei mezzi di chiusura dei locali o dei mezzi di custodia contenenti le cose assicurate, tali da causare l'impossibilità successiva del regolare funzionamento che vi era prima del sinistro.

Scoppio

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

Tetto - copertura - solai

- <u>Tetto:</u> complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti e catene).
- <u>Copertura:</u> complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti.
- <u>Solai:</u> complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.

Vetri

Si intendono le superfici costituite da due o più lastre con interposti e incollati tra di loro (e per l'intera superficie) strati di materia plastica in modo da ottenere uno spessore totale non inferiore a 6 mm.

DEFINIZIONI SPECIFICHE PER IL SETTORE G

Nel testo che segue si intende per:

Ammenda

Pena pecuniaria stabilita per le contravvenzioni, in contrapposizione alla **multa**, pena pecuniaria prevista per i delitti.

Anno

Periodo di tempo pari a 365 giorni, o a 366 giorni in caso di anno bisestile.

Arbitrato

Istituto con il quale le parti, di comune accordo, rinunciano ad adire l'Autorità giudiziaria ordinaria per la risoluzione di controversie concernenti l'interpretazione o l'esecuzione del contratto.

Assistenza giudiziale

Attività di difesa di un legale quando si attribuisce al giudice la decisione sull'oggetto della controversia.

Assistenza stragiudiziale

Attività che viene svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza prima del ricorso al giudice e per evitarlo.

Caso assicurativo

Sinistro, ovvero il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia - per il quale è prevista l'assicurazione.

Contributo Unificato

Imposta di bollo sugli Atti giudiziari - contributo unificato istituito dall'articolo 9 legge 23 dicembre 1999, n. 488, modificato dal decreto legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito dalla legge 10 maggio 2002, n. 91, confluito nel Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di giustizia, approvato con D.P.R. del 30 maggio 2002 n.115.

Costituzione di parte civile

Il soggetto che, all'interno del processo penale, esercita l'azione civile è denominato parte civile. L'azione civile è quella diretta a fare valere la pretesa civilistica al risarcimento del danno. Quindi, i danni risarcibili sono sia quelli patrimoniali, che hanno un contenuto quantificabile in termini economici, che quelli non patrimoniali ovvero denominati danni morali e derivanti dalle sofferenze patite in conseguenza della condotta illecita.

L'atto che introduce l'azione civile nel processo penale è l'atto di costituzione di parte civile oppure l'atto di trasferimento in sede penale dell'azione civile, già promossa nella sua naturale sede.

Controparte

La parte avversaria in una controversia.

Consulente tecnico d'ufficio (C.T.U.)

Svolge la funzione di Ausiliario del Giudice lavorando per lo stesso in un rapporto strettamente fiduciario. Scopo del Consulente è quello di rispondere in maniera puntuale e precisa ai quesiti che il Giudice formula nell'udienza di conferimento dell'incarico e di relazionarne i risultati nell'elaborato peritale che prende il nome di Consulenza Tecnica d'Ufficio.

Consulente tecnico di parte (C.T.P.)

Libero professionista, al quale una parte in causa conferisce un incarico peritale in quanto ritiene l'incaricato esperto in uno specifico settore. Se un soggetto è coinvolto in una causa pendente o intende intraprenderne una (il caso dell'accertamento tecnico preventivo) incarica una persona di propria fiducia (il consulente diparte appunto) affinché questa affianchi il consulente tecnico nominato dal giudice. Il giudice,infatti, con l'ordinanza di nomina del CTU, assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare un loro consulente tecnico.

Danno di natura contrattuale

Danno dovuto ad un inadempimento o violazione di una obbligazione assunta tramite un contratto scritto o verbale.

Danno extracontrattuale

Danno ingiusto conseguente a fatto illecito.

Denuncia

Atto con il quale chiunque abbia notizia di un reato perseguibile d'ufficio ne informa il pubblico ministero o un ufficiale di polizia giudiziaria.

Delitto colposo

È solo quello espressamente previsto come tale (e a tale titolo contestato) dalla legge penale e commesso per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi, ma senza volontà né intenzione di causare l'evento lesivo.

Delitto doloso

Qualsiasi delitto all'infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi o preterintenzionali.

Diritti reali

Sono i diritti che hanno per oggetto una cosa: esempio la proprietà, l'usufrutto, l'uso, l'usucapione, l'abitazione, le servitù (es. di passaggio), il pegno, l'ipoteca, etc.. . Con questa definizione includiamo anche il possesso.

Esecuzione forzata

È l'attuazione in via coatta del diritto del creditore.

Si distingue in:

- Espropriazione forzata, attinente alle obbligazioni pecuniarie e consistente nel pignoramento

dei beni del debitore con conseguente loro liquidazione;

- Esecuzione forzata in forma specifica, attinente alle obbligazioni di consegnare, di fare e di

non fare e consistente nel consequimento coatto di quanto dedotto in prestazione.

Presupposto processuale dell'esecuzione forzata è il titolo esecutivo, che formalmente legittima il creditore all'esperimento di azione esecutiva. Sono titoli esecutivi le sentenze, le scritture private autenticate (es cambiali), gli atti ricevuti da notaio o altro PU.

Estinzione del reato

Le cause di estinzione del reato sono fatti giuridici che per l'ordinamento giuridico italiano annullano o cancellano la punibilità di un fatto costitutivo di reato. Sono:

- o morte del reo prima della condanna (150cp)
- o amnistia (151cp)
- o rimessione della querela (152)
- o prescrizione del reato (157cp)
- o oblazione (contravvenzioni) 162cp
- sospensione condizionale della pena (167cp)
- o perdono giudiziale per i minori di anni 18 (169cp)

Inabilitazione

È un istituto del diritto civile che esclude parzialmente il soggetto dalla capacità di agire.

Incidente

Sinistro dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali.

Interdizione

È riferito ad un soggetto maggiorenne nei confronti del quale un tribunale ordinario, anche prima della maggiore età, abbia emesso provvedimento di interdizione.

L'interdizione ha effetto immediato dal giorno di pubblicazione della sentenza (art.421) e può essere revocata soltanto su istanza di legittimi richiedenti (art.429) ma non dell'interdetto stesso.

IVASS

Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni private e di interesse collettivo.

Locatario

Persona fisica/giuridica che riceve il veicolo in locazione.

Massimale

Somma massima liquidabile dalla Società per ogni caso assicurativo denunciato limitatamente agli oneri indicati nell'art. 1 – Oggetto dell'Assicurazione.

Mediazione obbligatoria D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010

La mediazione, rispetto ad alcune materie, si pone come condizione di procedibilità per l'avvio del processo. Si tratta dei casi in cui il rapporto tra le parti è destinato, per le più diverse ragioni, a prolungarsi nel tempo, anche oltre la definizione della singola controversia. Ovvero dei casi di rapporti particolarmente conflittuali, rispetto ai quali, anche per la natura della lite, è quindi particolarmente più fertile il terreno della composizione stragiudiziale. La mediazione diviene condizione di procedibilità per le seguenti materie:

- condominio:
- diritti reali;
- divisione;
- successioni ereditarie;
- patti di famiglia;
- locazione:
- comodato:
- affitto di azienda:
- risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti;
- risarcimento del danno derivante da responsabilità medica;
- risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o altro mezzo di pubblicità:
- contratti assicurativi, bancari e finanziari.

Morte presunta

È un istituto giuridico di volontaria giurisdizione del diritto italiano con il quale, attraverso una pronuncia del Tribunale, una persona viene ritenuta morta dall'ordinamento, allorché questa si sia allontanata dal luogo del suo ultimo domicilio o dall'ultima residenza e non abbia fatto avere più sue notizie per un periodo di tempo determinato.

Multa

Vedi Ammenda.

Notifica

Attraverso la notifica si porta a conoscenza di un soggetto un determinato documento o atto processuale.

Notizia di reato

Per poter dare inizio alle indagini preliminari – fase del procedimento penale antecedente rispetto all'eventuale processo - il Pubblico Ministero o la Polizia Giudiziaria devono acquisire una notizia di reato, che consiste nell'informazione che un reato sarebbe stato commesso da una o più persone non identificate (notizia generica) o identificate (notizia specifica). Il P.M. deve iscrivere immediatamente ogni notizia di reato, nel Registro delle notizie di reato ed è da questo momento che iniziano a decorrere i termini ordinari per lo svolgimento delle indagini.

Omologazione della separazione

È un controllo sulle modalità stabilite consensualmente dai coniugi, attraverso il quale si verifica la legittimità e l'opportunità (soprattutto riguardo agli eventuali figli) dei termini della separazione.

Organismo di mediazione

Le procedure di mediazione possono essere gestite solo dagli organismi pubblici e privati iscritti a un apposito Registro presso il Ministero della giustizia. I requisiti e le modalità di iscrizione sono disciplinati in uno specifico decreto ministeriale.

Reato

Violazione di norme penali. I reati si distinguono in delitti o contravvenzioni e comportano pene diverse, detentive e/o pecuniarie (per delitti: reclusione, multa; per contravvenzioni: arresto, ammenda). I delitti si dividono poi, in base all'elemento soggettivo, in delitti dolosi, delitti preterintenzionali, delitti colposi, mentre nelle contravvenzioni la volontà è irrilevante.

Rescissione

Attraverso l'azione di rescissione si permette a un soggetto che ha concluso contratto in condizioni di pericolo o di bisogno di sciogliersi dallo stesso quando queste condizioni hanno provocato delle notevoli sproporzioni tra prestazioni contrattuali.

Risarcimento diretto

Nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione stradale, in attuazione dell'articolo 150 del codice delle assicurazioni, è la procedura di rimborso assicurativo che dal 1º febbraio 2007 in caso d'incidente stradale consente ai danneggiati non responsabili (o parzialmente non responsabili) di essere risarciti direttamente dal proprio assicuratore. Riguarda i sinistri nei quali siano coinvolti non più di due veicoli a motore, immatricolati in Italia (o nella Repubblica di S. Marino o nello Stato Città del Vaticano), con danni a cose e lesioni personali al conducente non superiori ai nove punti di invalidità permanente.

Risoluzione

È un istituto che si riferisce a un vizio del contratto inteso non come "atto" bensì come "rapporto": si tratta, infatti, di una disfunzione del rapporto contrattuale sopravvenuta e causata da una delle fattispecie descritte dal codice. La risoluzione può avvenire per inadempimento, impossibilità sopravvenuta ed eccessiva onerosità.

Sanzioni amministrative

La sanzione amministrativa è prevista per la violazione di disposizioni di natura non penale. Da non confondere con le contravvenzioni, che sono reati e quindi violazioni di norme penali.

Sentenza definitiva (decisione passata in giudicato)

Giudicato è il provvedimento ormai divenuto incontrovertibile, cioè non più assoggettabile ai mezzi ordinari di impugnazione, o perchè è scaduto il termine per poterlo fare, o perchè sono già state esperite tutte le impugnazioni possibili. Quindi il provvedimento passato in giudicato è caratterizzato dall'incontrovertibilità della cosa giudicata, ovvero nessun giudice può nuovamente pronunciarsi su quella sentenza.

Sequestro

È un vincolo di indisponibilità materiale e giuridica del veicolo.

Spese legali

Onorari e diritti del patrocinatore ai sensi del tariffario forense.

Spese liquidate

Spese spettanti all'avvocato definite dal giudice in sede di sentenza.

Spese peritali

Somme spettanti ai periti nominati dal Giudice (C.T.U. Consulenti Tecnici d'Ufficio) o dalla parte (Consulenti Tecnici di Parte).

Spese di soccombenza

Spese liquidate dal giudice nel dispositivo della sentenza.

Soccombente è la parte le cui pretese giuridiche non sono state riconosciute fondate dal giudice.

Società Gestionaria

ARAG Assicurazioni Rischi Automobilistici e Generali S.p.A.

Spese di giustizia

Spese del processo che in un procedimento penale il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile, invece, le spese della procedura vengono pagate dalle Parti contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e che a conclusione del giudizio il soccombente può essere condannato a rifondere.

Stragiudiziale

Nel linguaggio forense, estraneo al giudizio, che avviene fuori dal giudizio e non fa parte degli atti giudiziari (accordi raggiunti fuori dal tribunale).

Transazione

Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono.

Tutela Legale

L'assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 07/09/2005 n. 209 - Artt. 163/4 e 173/4 e correlati.

Unico caso assicurativo

Fatto dannoso e/o controversia che coinvolge più assicurati.

Valore in lite

Determinazione del valore della controversia.

Veicolo

Mezzo di trasporto identificato in polizza dal numero di targa (a titolo esemplificativo autovettura, autocarro, moto, camper).

FORMA DI GARANZIA

Nel testo che segue si intende per:

Primo Rischio Assoluto (PRA)

La garanzia viene prestata senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Cod. Civ..

Il valore degli eventuali recuperi spetterà all'assicurato fino alla concorrenza della parte di danno che eventualmente fosse rimasta scoperta di assicurazione; il resto spetterà alla Società.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

ART. 1 – Oggetto dell'assicurazione

Con il contratto di assicurazione di cui alla presente Convenzione, la Società si obbliga, nei limiti ed alle condizioni stabiliti negli specifici articoli delle Condizioni di Assicurazione, a corrispondere un Indennizzo all'Assicurato per i danni materiali e diretti al fabbricato in relazione alle combinazioni di garanzie indicate nel Modulo di Adesione e riportate nei Pacchetti sotto elencati:

Le combinazioni di garanzia sono le seguenti:

MODULI	OFFERTA	GARANZIE	SETTORI
MODULI STANDARD (vendibili singolarmente)	Incendio Fabbricato Base	Incendio Fabbricato, esplosione e scoppio, Ricorso Terzi da	Α 1
		incendio	В
	Incendio Fabbricato Base senza franchigia	Incendio Fabbricato, esplosione e scoppio, Ricorso Terzi da	Α
	Baoo conza francingia	incendio	В
	Incendio Fabbricato Completo	Incendio Fabbricato Base + Atti Vandalici & Eventi Naturali	
		+ Acqua condotta & Ricerca Guasto + Fenomeno elettrico	С
	Incendio Fabbricato Completo senza	Incendio Fabbricato Base senza franchigia	
	franchigia	+ Atti Vandalici & Eventi Naturali + Acqua condotta & Ricerca Guasto	С
	RC Capofamiglia (vendibile stand alone o in abbinamento all'Incendio Base o Completo con e senza franchigia)	+ Fenomeno elettrico RC Vita privata	D
PRESTAZIONI AGGIUNTIVE (garanzie opzionabili vendibili in	Contenuto Completo senza franchigia	Incendio Contenuto + Atti Vandalici & Eventi Naturali (contenuto)	
presenza dell'Incendio Fabbricato Base o Completo con e senza franchigia)		+ Acqua condotta (contenuto) + Fenomeno elettrico (contenuto)	Е
	Furto del Contenuto	Furto contenuto	F
	Tutela Legale	 Recupero danni extracontrattuale a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi Difesa penale per delitti colposi e contravvenzioni 	G

L'Assicurazione è prestata in relazione ai fabbricati o porzioni di fabbricati, e relative pertinenze, adibiti, per almeno ¾ della superficie complessiva a civile abitazione, uffici e/o studi professionali, sui quali può esistere un'ipoteca a favore della Banca di Credito Cooperativo che ha erogato il mutuo nel caso in cui serva una garanzia per il contratto di mutuo stipulato con l'Assicurato.

La presente convenzione è stipulata dal Contraente in favore dei propri clienti, intendendosi per tali le persone fisiche o giuridiche, residenti e/o domiciliate in Italia che hanno sottoscritto il Modulo di Adesione alla presente assicurazione.

ART. 1 bis – Vincolo (vincolatario delle prestazioni)

L'assicurazione Incendio del Fabbricato non è vincolata a favore della Banca di Credito Cooperativo, in relazione ai contratti di mutuo garantiti da ipoteca degli immobili assicurati.

ART. 2 – Decorrenza e durata della copertura assicurativa

Per ciascun Assicurato, l'operatività delle garanzie decorre dalle ore 24.00 del giorno di sottoscrizione del Modulo di Adesione e cesserà alla data indicata sul modulo stesso.

Il Contratto ha durata Poliennale e sulla base di quanto previsto dall'Art. 1899 del CC, allo stesso è stato applicato uno sconto così come indicato nel successivo Art.6..

A fronte dell'applicazione del suddetto sconto l'Assicurato, salvo quanto disposto al successivo Art 3, non può recedere dal contratto per i primi cinque anni di durata contrattuale.

ART. 3 – Rimborso del premio

3.1 – Rimborso del premio in caso di anticipata estinzione del mutuo/finanziamento In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo/finanziamento, la Compagnia restituisce al Debitore/Assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, limitatamente al caso di Pagamento del premio assicurativo in un'unica soluzione.

L'importo del rimborso si determina moltiplicando il rapporto tra il premio unico corrisposto (al netto delle eventuali imposte) e la durata della copertura assicurativa inizialmente comunicata (espressa in giorni) per la durata residua della copertura assicurativa (espressa in giorni), come meglio indicato nella formula sotto riportata al punto 3.3.

In alternativa a quanto previsto al precedente punto la Compagnia, su richiesta del debitore/Assicurato fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale originaria.

3.2 - Recesso durante la vigenza del contratto - trascorsi 5 anni di copertura

L'Assicurato ha un'ulteriore facoltà di recedere dal presente contratto dopo che sia trascorso un periodo di 5 anni di copertura completa, ovvero siano state pagate 5 annualità.

Il recesso avrà effetto dalla data di ricevimento della comunicazione, inviata alla Compagnia tramite lettera Raccomandata A.R. o altro mezzo idoneo (fax, raccomandata a mano etc.) :

• Fax: 02/21072250

• Indirizzo: BCC Assicurazioni S.p.A., Largo Tazio Nuvolari, 1 – 20143 Milano,

Telefono 02/466275

Il diritto di recesso può essere esercitato soltanto nel caso in cui siano trascorsi almeno 5 anni di copertura assicurativa con effetto dalla data di ricevimento della richiesta.

3.3 - Rimborso del premio

In caso di rimborso del premio come ai punti 3.1 e 3.2, la Compagnia restituisce al debitore/Assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria.

Il premio da rimborsare viene determinato secondo la seguente formula:

R = P * GR/D

Dove:

R = premio da rimborsare

P = premio imponibile (al netto delle imposte)

GR = giorni residui di copertura

D = durata totale (in giorni) del mutuo

Esempio:

Premio Imponibile	€ 1000,00
Data Inizio Mutuo	06/09/2010
Data Scadenza Mutuo	06/09/2035
Data Estinzione Mutuo	25/11/2015
Durata Totale in giorni	9131
Giorni di copertura trascorsi	1906
Giorni di copertura residui	7225

R = 1000 * 7225/9131

R = 791,26

ART. 4 – Disdetta, cessazione e annullamento delle garanzie

La disdetta della Convenzione contratta da parte della Banca Contraente deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata a.r. e spedita almeno 60 giorni prima della data di scadenza della Convenzione stessa.

In caso di disdetta le garanzie assicurative prestate a favore dei singoli Assicurati resteranno comunque in vigore fino alla loro naturale scadenze secondo quanto previsto dal successivo Art. 2 delle CGA.

La disdetta della singola copertura assicurativa da parte dell'Assicurato, solo nel caso in cui la durata della copertura sia Annuale con tacito rinnovo, deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata a.r. e spedita almeno 30 giorni prima della data di scadenza della Copertura Assicurativa stessa.

<u>4.1 – Ripensamento dopo la stipulazione del contratto e nei 60 giorni successivi alla</u> Data di Decorrenza

In caso di polizze a premio unico anticipato in presenza di mutuo/finanziamento <u>l'</u>Assicurato può recedere dal presente contratto entro 60 giorni dalla data di Decorrenza o dalla Data Iniziale inviando la richiesta di recesso tramite lettera Raccomandata A.R, o altro mezzo idoneo (fax, raccomandata a mano etc.) alla Banca Contraente che la inoltrerà tempestivamente alla Compagnia:

• Fax: 02/21072250

• Indirizzo: BCC Assicurazioni S.p.A., Largo Tazio Nuvolari, 1 – 20143 Milano

La comunicazione di recesso pervenuta alla Compagnia successivamente al termine di 60 giorni dalla data di decorrenza degli effetti del contratto, ma inviata dall'Assicurato entro detto termine, verrà considerata comunque valida.

A far tempo dalle ore 24:00 del giorno in cui la Compagnia ha ricevuto la comunicazione scritta, per il tramite del Contraente o direttamente dall'Assicurato, le parti del presente contratto si intendono liberate da qualunque reciproca obbligazione dal medesimo derivante.

Nel caso di recesso esercitato entro **30 giorni** dalla data di Decorrenza o dalla Data Iniziale, la Compagnia è tenuta a rimborsare all'Assicurato entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, il premio eventualmente corrisposto relativamente a ciascun singolo Assicurato, **senza alcun onere a carico di quest'ultimo.**

Nel caso in cui il recesso venga esercitato successivamente ed **entro 60** giorni dalla data di Decorrenza o dalla Data Iniziale, la Compagnia è tenuta a rimborsare all'Assicurato, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso, il premio eventualmente corrisposto relativamente a ciascun singolo Assicurato, **ma saranno trattenute le spese sostenute e le imposte versate dalla Compagnia**.

ART. 5 - Premio copertura assicurativa

Per ciascun Assicurato il premio assicurativo viene determinato come segue:

a. Pagamento del premio assicurativo in un'unica soluzione

MODULI STD - INCENDIO

Si applicano al valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato le tassazioni (moltiplicate per il numero di anni) di seguito riportate, previste dal pacchetto di garanzie prescelto ed indicato nel Modulo di Adesione:

TASSI	\Box	DDE	\mathbf{N}	0/

MODULI STANDARD	Incendio Base	Fabbricato	0,23
	Incendio Fabbricato Base senza franchigia		0,28

Incendio Completo	Fabbricato	0,60
Incendio Completo	Fabbricato senza	0,72
franchigia		•

Lo sconto applicato corrisponde al: 2,5%.

MODULI STD - RC CAPOFAMIGLIA

Il premio annuale è fisso e deve essere moltiplicato per il numero di anni, sulla base della tabella sotto riportata:

RC Capofamiglia	€ 50,00

Lo sconto applicato corrisponde al: 2,5%.

GARANZIE AGGIUNTIVE – INCENDIO DEL CONTENUTO

Il premio annuale è fisso e deve essere moltiplicato per il numero di anni di copertura, sulla base della tabella sotto riportata:

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE	Contenuto Completo senza franchigia	
	Massimale € 10.000 Massimale € 25.000 Massimale € 50.000	€ 38.00 € 95.00 € 190.00

Lo sconto applicato corrisponde al: 2,5%.

GARANZIE AGGIUNTIVE – FURTO DEL CONTENUTO

Il premio annuale è fisso e deve essere moltiplicato per il numero di anni di copertura, sulla base della tabella sotto riportata:

MASSIMALE ASSICURATO € 7.500,00

	PRESENZA	PROVINCIA (Premio annuo)			uo)
DIMORA ABITUALE	SISTEMA ALLARME	1	2	3	4
Si	Si	430,00	310,00	240,00	190,00
Si	No	540,00	390,00	300,00	240,00
No	Si/No	480,00	480,00	480,00	480,00

MASSIMALE ASSICURATO € 10.000,00

	PRESENZA	PROVINCIA (Premio annuo)			
DIMORA ABITUALE	SISTEMA ALLARME	1	2	3	4
Si	Si	€ 560,00	€ 400,00	€ 310,00	€ 250,00
Si	No	€ 700,00	€ 510,00	€ 390,00	€ 310,00
No	Si/No	€ 620,00	€ 620,00	€ 620,00	€ 620,00

MASSIMALE ASSICURATO € 25.000,00

	PRESENZA	PROVINCIA (Premio annuo)			
DIMORA ABITUALE	SISTEMA ALLARME	1	2	3	4
		€			
Si	Si	1.360,00	€ 980,00	€ 760,00	€ 600,00
		€	€		
Si	No	1.710,00	1.250,00	€ 950,00	€ 760,00
		€	€	€	€
No	Si/No	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00

MASSIMALE ASSICURATO € 50.000,00

	PRESENZA	PROVINCIA (Premio annuo)			
DIMORA ABITUALE	SISTEMA ALLARME	1	2	3	4
		€	€	€	€
Si	Si	2.590,00	1.870,00	1.440,00	1.150,00
		€	€	€	€
Si	No	3.240,00	2.370,00	1.800,00	1.440,00
		€	€	€	€
No	Si/No	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00

Lo sconto applicato corrisponde al: 2,5%.

GARANZIE AGGIUNTIVE - TUTELA LEGALE

Il premio annuale è fisso e deve essere moltiplicato per il numero di anni di copertura, sulla base della tabella sotto riportata:

	Tutela legale	Premio annuo
PRESTAZIONI	Massimale € 5.000	€ 29.00
AGGIUNTIVE	Massimale € 10.000	€ 36.00

Lo sconto applicato corrisponde al: 2,5%.

b. Pagamento del premio su base annua

MODULI STD - INCENDIO

Si applicano al valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato le tassazioni di seguito riportate, previste dal pacchetto di garanzie prescelto ed indicato nel Modulo di Adesione:

TASSI DI PREMIO ‰

MODULI STANDARD	Incendio Base	Fabbricato	0,24
		Fabbricato a franchigia	0,29
	Incendio Completo	Fabbricato	0,62

Incendio	Fabbricato	
Completo	senza	0,74
franchigia		

MODULI STD - RC CAPOFAMIGLIA

Il premio annuale è fisso ed è indicato nella tabella sotto riportata:

RC Capofamiglia	€ 51,30
1	

GARANZIE AGGIUNTIVE - INCENDIO DEL CONTENUTO

Il premio annuale è fisso ed è indicato nella tabella sotto riportata:

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE	Contenuto Completo senza franchigia	
	Massimale € 10.000 Massimale € 25.000 Massimale € 50.000	€ 39.00 € 97.40 € 194.90

GARANZIE AGGIUNTIVE - FURTO DEL CONTENUTO

Il premio annuale è fisso ed è indicato nella tabella sotto riportata:

MASSIMALE ASSICURATO € 7.500,00

	PRESENZA	PROVINCIA (Premio annuo)			
DIMORA ABITUALE	SISTEMA ALLARME	1	2	3	4
Si	Si	441,00	318,00	246,10	194,90
Si	No	553,80	400,00	307,70	246,10
No	Si/No	492,30	492,30	492,30	492,30

MASSIMALE ASSICURATO € 10.000,00

	PRESENZA	PROVINCIA (Premio annuo)			
DIMORA ABITUALE	SISTEMA ALLARME	1	2	3	4
Si	Si	€ 574,40	€ 410,30	€ 317,90	€ 256,40
Si	No	€ 717,90	€ 523,10	€ 400,00	€ 317,90
No	Si/No	€ 635,90	€ 635,90	€ 635,90	€ 635,90

MASSIMALE ASSICURATO € 25.000,00

	PRESENZA	PRO	OVINCIA (F	remio ann	uo)
DIMORA ABITUALE	SISTEMA ALLARME	1	2	3	4
		€			
Si	Si	1.394,90	€ 1005,10	€ 779,50	€ 615,40
		€	€		
Si	No	1.753,80	1.282,00	€ 974,40	€ 779,50
		€	€	€	€
No	Si/No	1.559,00	1.559,00	1.559,00	1.559,00

MASSIMALE ASSICURATO € 50.000,00

	PRESENZA	PROVINCIA (Premio annuo)			
DIMORA ABITUALE	SISTEMA ALLARME	1	2	3	4
		€	€	€	€
Si	Si	2.656,40	1.917,90	1.476,90	1.179,50
		€	€	€	€
Si	No	3.323,10	2.430,80	1.846,10	1.476,90
		€	€	€	€
No	Si/No	2.953,80	2.953,80	2.953,80	2.953,80

GARANZIE AGGIUNTIVE – TUTELA LEGALE

Il premio annuale è fisso ed è indicato nella tabella sotto riportata:

	Tutela legale	Premio annuo
PRESTAZIONI	Massimale € 5.000	€ 29.70
AGGIUNTIVE	Massimale € 10.000	€ 36.90

Tabella Categorie di rischio per provincia (utilizzabile per la sola garanzia aggiuntiva FURTO DEL CONTENUTO)

PROVINCIA	COD ZONA	PROVINCIA	COD ZONA
AG	4	FI	3
AL	3	FR	3
AN	3	GE	3
AO	4	GO	4
AP	3	GR	4
AQ	3	IM	3
AR	3	IS	4
AT	3	KR	3
AV	3	LC	3
BA	1	LE	2
BG	3	LI	3
BI	3	LO	3
BL	4	LT	3
BN	3	LU	3
ВО	3	MC	3
BR	2	ME	1
BS	3	MI	2
BZ	4	MN	3

PROVINCIA	COD ZONA
PR	3
PT	3
PU	4
PV	3
PZ	4
RA	3
RC	3
RE	3
RG	3
RI	3
RM	1
RN	2
RO	2 3 2
SA	2
SI	3
SO	4
SP	3
SR	2

CA	3	MO	3	SS	3
CA	3	MO	3	SS	3
СВ	4	MS	3	SV	3
CD	3	MT	3	TA	2
CE	3	MZ	2	TE	4
CH	3	NA	1	TN	4
CL	4	NO	3	TO	2
CN	3	NU	3	TP	2

СО	3	
CR	3	
CS	3	
CT	1	
CZ	3	
EN	3	
FC	3	
FE	3	
FG	3	

OR	3
PA	2
PC	3
PD	2
PE	3
PG	3
PI	3
PN	3
РО	3

TR	3	
TS	4	
TV	3	
UD	3	
VA	3	
VB	3	
VC	3	
VE	2	
VI	3	
VR	3	
VT	3	
VV	3	

ART. 6 - Mezzi di pagamento del premio

Mezzi di pagamento a disposizione dell'Assicurato

Addebito tramite mandato SDD.

ART. 7 - Costi gravanti sul premio

I costi di acquisizione, gestione ed incasso vengono trattenuti dalla Compagnia, che li detrae dall'importo del premio unico corrisposto.

I costi espliciti gravanti sul premio unico sono rappresentati nelle tabelle che seguono:

Costi di acquisizione, gestione ed incasso	Provvigioni percepite dall'Intermediario (quota parte dei costi)	
35%	57,14%	

Tabella esemplificativa dei premi:

La Tabella è stata redatta considerando un Valore di ricostruzione medio di € 100.000 per una durata media del mutuo di 240 mesi (20 anni).

Valore di ricostruzione a nuovo del	€ 100.000,00	€ 100.000,00
Fabbricato Assicurato		
Garanzie scelte	Incendio fabbricato Base senza franchigia	Incendio fabbricato Completo senza
	+	franchigia
	Rc del capofamiglia	+ +
	+	Rc del capofamiglia
	Contenuto	+
	+	Contenuto
	Furto	+
	+ TL	Furto
	IL	+ TL
Valore contenuto Assicurato	10.000	10.000
Tutela legale massimale € 5.000,00	massimale	massimale
	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Provincia ubicazione immobile	Verona	Verona
(dimora abituale con presenza	(zona 3)	(zona 3)
antifurto)		
Durata del mutuo (mesi)	240 mesi	240 mesi
	(20 anni)	(20 anni)
Durata della copertura assicurativa	12 mesi (1 anno a	12 mesi (1 anno a
(mesi)	tacito rinnovo)	tacito rinnovo)
Premio Lordo Unico anticipato per	€ 455,00	€ 499,00
tutta la durata della copertura		
Premio Netto Unico anticipato per	€ 372,39	€ 408,38
tutta la durata della copertura		
Costi di acquisizione e incasso	€ 130,33	€ 142,93
(in valore assoluto)		
Provvigioni percepite	€ 74,47	€ 81,67
dall'Intermediario		
(in valore assoluto)		

ART. 8 – Regime fiscale

I premi relativi alle garanzie della presente Polizza sono soggetti ad un'imposta sulle assicurazioni del 22,25%.

ART. 9 - Obblighi delle parti

L'Intermediario Collocatore si impegna a:

- consegnare tutta la documentazione pre-contrattuale e contrattuale prevista dalla normativa vigente all'Assicurato, prima della sottoscrizione delle singole coperture assicurative;
- fornire copia della Modulo di Adesione;
- sottoporre a ciascun Assicurato, l'informativa ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, predisposta e resa disponibile da BCC Assicurazioni S.p.A., nonché a raccogliere e trattenere presso di sé il relativo consenso al trattamento dei dati personali;
- comunicare alla Compagnia la data di eventuale estinzione anticipata del Mutuo.

ART. 10 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato o della Banca Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli articoli 1892 o 1893 o 1894 del cod. civ.

Art. 11 – Aggravamento del rischio

L'Assicurato deve dare immediata comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento o diminuzione del rischio in modo tale che, se il diverso stato di cose fosse stato conosciuto al momento della conclusione del contratto, la Società non avrebbe stipulato il contratto o lo avrebbe stipulato a diverse condizioni di premio. Gli aggravamenti o le diminuzioni di rischio (come ad esempio l'aumento della metratura dell'immobile) non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, nei casi e con le modalità previsti dall'art.1898 cod. civ..

Art. 12 – Verifica dello stato del fabbricato e delle cose assicurate

Alla Società è consentito verificare lo stato del fabbricato e delle cose assicurate previo accordo con l'Assicurato in merito al tempo ed alle modalità della verifica, e potendosi avvalere della loro collaborazione.

In caso di sinistro la Società ha inoltre diritto di prendere visione dei libri contabili, registri e fatture al fine di poter determinare l'ammontare del danno.

ART. 13 – Altre assicurazioni

In caso di sinistro l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio Assicurato con il presente contratto. L'omissione dolosa di tale comunicazione alla Società determina la perdita del diritto all'indennizzo.

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi degli artt.1910 e 1913 cod. civ..

ART. 14 - Limiti territoriali dell'assicurazione

L'Assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino.

ART. 15 - Modifica delle condizioni di assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 16 – Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto si rinvia alle norme di legge.

ART. 17 - Comunicazioni

Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dal Contratto dovrà essere effettuata per iscritto, a mezzo fax o raccomandata, e dovrà essere indirizzata a:

BCC Assicurazioni S.p.A.

Largo Tazio Nuvolari, 1 - 20143 Milano, Tel. 02 466275 Fax: 02 21072250

ART. 18 - Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società al seguente indirizzo:

BCC Assicurazioni S.p.A.
- servizio Reclami c/o Cattolica Assicurazioni - Società Cooperativa
- Servizio Reclami di Gruppo –
Lungadige Cangrande, 16 . 37126 Verona (Italia)
Fax: 02/21072280
E-mail: reclami @bccassicurazioni.bcc.it

indicando i seguenti dati: nome, cognome e indirizzo completo dell'esponente; numero di polizza e nominativo del Contraente; numero e data del sinistro a cui si fa riferimento; indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato. L'Impresa gestirà il reclamo dando risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, Via del Quirinale, 21, 00187 Roma, Telefono 06/421331, Fax 06/42133745 o 06/42133353, utilizzando lo specifico modello disponibile sul sito dell'IVASS, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa.

Il reclamo all'IVASS deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; denominazione dell'impresa, dell'intermediario di cui si lamenta l'operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all' IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito: http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm.

Si ricorda che permane la facoltà di attivare la procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili di cui al D.lgs 4 marzo 2010 n.28 presentando specifica istanza ai sensi dell'art. 4 presso gli organismi di mediazione previsti dall' art. 16 del citato decreto.

Si ricorda infine che permane la facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria.

ART. 19 – Foro competente

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto, è competente l'Autorità giudiziaria del luogo in cui l'Assicurato ha la residenza o ha eletto domicilio, o ha la sede legale o amministrativa.

ART. 20 - Allegati

Gli allegati alla presente Polizza costituiscono, ad ogni effetto, parte integrante e necessaria della stessa.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE

SETTORE A INCENDIO FABBRICATO E ALTRI DANNI AI BENI

ART. 21 - Oggetto della garanzia

Con il presente contratto la Società assicura la corresponsione di un indennizzo per i danni materiali e diretti al fabbricato assicurato in conseguenza di:

- a) incendio;
- b) fulmine, ed elettricità atmosferica;
- c) esplosione implosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
- d) caduta aeromobili, loro parti o cose trasportate;

ART. 22 - Estensioni di garanzia

Sono inoltre compresi nell'assicurazione:

- a) i danni per i quali è prestata l'assicurazione SETTORE A Incendio e altri danni ai beni cagionati con colpa grave dell'Assicurato, nonché da dolo o colpa grave delle persone delle quali l'Assicurato deve rispondere:
- b) i danni materiali e diretti causati al fabbricato da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui all'art. 21) "Oggetto della garanzia" che abbiano colpito il fabbricato oppure beni posti nell'ambito di 20 metri da esse;
- c) i danni materiali e diretti causati al fabbricato allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio:
- d) i danni materiali e diretti causati al fabbricato assicurato da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte del fabbricato, purché detti impianti siano collegati, mediante adeguate condutture, ad appropriati camini;
- e) i danni materiali e diretti causati al fabbricato assicurato da urto di veicoli, in transito sulla pubblica via, non appartenenti né in uso all'Assicurato o alle persone di cui l'Assicurato debba rispondere;
- f) i danni materiali e diretti causati al fabbricato assicurato da onda sonica determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica.

La Società garantisce il rimborso delle spese, fino alla concorrenza del 15% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza, necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro entro i limiti della somma assicurata per sinistri indennizzabili a termini di polizza.

ART. 23 - Esclusioni

Non sono compresi in garanzia i danni:

- a) cagionati con dolo dell'Assicurato:
- b) causati da fenomeno elettrico agli impianti elettrici ed elettronici fissi del fabbricato, per effetto di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici;
- c) causati al fabbricato assicurato da fuoriuscita di acqua a seguito di rotture accidentali di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nel fabbricato assicurato;
- d) per la ricerca del quasto da acqua condotta:

- e) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, come pure in occasione di guerra o atti di terrorismo;
- f) causati da terremoti, da maremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni, da alluvioni e da allagamenti;
- g) per smarrimento o furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali é prestata l'assicurazione;
- h) di scritte ed imbrattamento;
- i) all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- i) ai vetri e ai cristalli;
- k) indiretti che non riguardino la materialità delle cose assicurate.

ART. 24 - Garanzie prestate e somme assicurate

<u>Le garanzie del presente settore sono prestate al fabbricato nella forma PRA (Primo Rischio</u> Assoluto) e per la somma assicurata specificata nel Modulo di Adesione.

L'indennizzo non potrà comunque in nessun caso essere superiore al valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato.

Nel caso in cui l'assicurazione sia relativa ad una porzione di fabbricato la garanzia si estende anche alla quota di parte comune di proprietà dell'Assicurato.

ART. 25 - Massima somma assicurabile

La garanzia incendio per il singolo fabbricato è limitata al valore dichiarato sul Modulo di Adesione e non può essere prestata per capitali eccedenti l'importo di € 1.000.000,00 (un milione di euro).

Per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza verrà applicata una Franchigia fissa di € 150,00 (esclusi i moduli e le prestazioni aggiuntive senza franchigia).

ART. 26 - Caratteristiche dei fabbricati

Per la validità della garanzia il fabbricato assicurato, la cui tipologia è indicata nella descrizione del rischio riportata nel Modulo di Adesione, deve avere le seguenti caratteristiche costruttive:

- <u>strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura del tetto in materiali incombustibili e/o legno lamellare;</u>
- <u>solai, armature del tetto, coibentazioni, soffittature e rivestimenti comunque costruiti (anche in materiale combustibile).</u>

Sono tollerati:

• <u>i materiali combustibili esistenti nella copertura e nelle pareti esterne quando la superficie da essi occupata non eccede 1/5 rispettivamente della superficie totale delle pareti esterne e della copertura.</u>

<u>Tale tolleranza può essere sostituita dalla misura di 1/3 qualora si tratti di materiale plastico non espanso né alveolare.</u>

<u>Le suddette condizioni devono valere anche per l'immobile di cui il fabbricato assicurato</u> forma eventualmente parte.

Le garanzie sono operanti a condizione che il fabbricato assicurato nel suo complesso sia:

- <u>adibito per almeno ¾ della superficie complessiva dei piani ad abitazioni uffici, studi professionali;</u>
- <u>situato nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino.</u>

SETTORE B RICORSO TERZI DA INCENDIO

ART. 27 – Oggetto della garanzia Ricorso Terzi da Incendio

Con il presente contratto la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, entro i massimali assicurati indicati nei precedenti Art. 24 e Art. 25, di quanto questi sia tenuto a versare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, nella sua qualità di proprietario del fabbricato o della porzione di fabbricato civile indicato in polizza, nei confronti di terzi derivanti in conseguenza di incendio, esplosione, implosione e scoppio di cose di proprietà dell'Assicurato.

Ai fini ella presente garanzia, l'Assicurato dichiara che ogni fabbricato, o porzione di esso, oggetto della copertura, con i relativi impianti e pertinenze, è in buone condizioni di stabilità e manutenzione.

Per ogni sinistro indennizzabile, indipendentemente dall'ammontare del danno subito, l'indennizzo verrà corrisposto subordinatamente all'applicazione di una franchigia di 250,00 € (esclusi i moduli e le prestazioni aggiuntive senza franchigia) da ritenersi a carico dell'Assicurato.

SETTORE C

(prestazione aggiuntiva) ATTI VANDALICI ED EVENTI NATURALI ACQUA CONDOTTA & RICERCA GUASTO FENOMENO ELETTRICO

ART. 28 - Oggetto della garanzia Atti vandalici ed Eventi Naturali

Con il presente contratto la Società assicura la corresponsione di un indennizzo per i danni materiali e diretti al fabbricato in conseguenza di:

- a) Eventi Sociopolitici e Atti Vandalici di cui al seg. Art. 30);
- b) **Eventi Naturali** intendendosi per tali : uragani, bufere, tempeste, nevicate, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di beni assicurati.

I danni che si verifichino all'interno dell'unità immobiliare e i danni al contenuto della stessa sono risarcibili soltanto se avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate dalla violenza di detti eventi atmosferici al tetto, alle pareti, ai serramenti, ai lucernari o da ogni altra apertura protetta anche da solo vetro.

Non sono tuttavia risarcibili i danni provocati da detti eventi atmosferici a cose all'aperto o a fabbricati aperti su uno o più lati e sprovvisti e/o incompleti di serramenti.

ART. 29 - Estensioni di garanzia

Sono inoltre compresi nell'assicurazione:

- a) i danni per i quali è prestata l'assicurazione SETTORE C cagionati con colpa grave dell'Assicurato, nonché da dolo o colpa grave delle persone delle quali l'Assicurato deve rispondere;
- b) i danni materiali e diretti causati al fabbricato da sviluppo di <u>fumi, gas, vapori,</u> da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui all'art. 28) che abbiano colpito il fabbricato oppure beni posti nell'ambito di 20 metri da esse;
- c) i danni da <u>sovraccarico di neve</u>, col massimo indennizzo annuo di Euro 5.200,00 (cinquemiladuecento);
- d) i danni materiali e diretti al fabbricato assicurato avvenuto a seguito di rottura, derivante dal gelo, di tubazioni e condutture di impianti idrici, igienico sanitari, di riscaldamento o condizionamento al servizio del fabbricato. Per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza verrà applicata una franchigia di € 850,00 (esclusi i moduli e le prestazioni aggiuntive senza franchigia) e in nessun caso la Società indennizzerà importi superiori a €2.000,00 per sinistro e per ogni annualità assicurativa;

La Società garantisce il rimborso delle spese, fino alla concorrenza del 15% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza, necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro entro i limiti della somma assicurata per sinistri indennizzabili a termini di polizza.

ART. 30 - Eventi Sociopolitici e Atti Vandalici

La Società risponde dei danni materiali e diretti al fabbricato assicurato verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, nonché causati da atti vandalici o comunque dolosi compresi quelli conseguenti a esplosione o scoppio causati da ordigni esplosivi, nonché quelli di terrorismo e sabotaggio.

Sono compresi i danni cagionati dall'intervento delle Forze dell'ordine a seguito di tali eventi.

Sono compresi i guasti o le rotture causati al fabbricato assicurato dai ladri in occasione di furto tentato o consumato.

ART. 31 - Esclusioni e limitazioni

Non sono compresi in garanzia i danni:

- a) cagionati con dolo dell'Assicurato;
- b) causati da fenomeno elettrico agli impianti elettrici ed elettronici fissi del fabbricato, per effetto di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici;
- c) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, come pure in occasione di guerra o atti di terrorismo:
- d) causati da terremoti, da maremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni, da alluvioni e da allagamenti;
- e) per smarrimento o furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali é prestata l'assicurazione;
- f) derivanti da scritte ed imbrattamento;
- g) ai vetri e ai cristalli;
- h) indiretti che non riguardino la materialità delle cose assicurate;
- i) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualsiasi autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
- j) avvenuti nel corso di occupazione non militare che si protrae per oltre cinque giorni consecutivi.

Relativamente alle garanzie di cui all'Art. 28) lettera b "Eventi Naturali", la Società non risponde dei danni:

- i) verificatisi all'interno dei fabbricati, a meno che siano avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra;
- i) causati da:
 - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
 - mareggiata o penetrazione di acqua marina;
 - formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
 - gelo, neve, valanghe, slavine salvo quanto previsto dal precedente art. 29) lettera d – "Danni da gelo";
 - cedimento o franamento del terreno;
- k) subiti da:
 - alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
 - recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
 - beni all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
 - fabbricati aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
 - tettoie, vetrate e lucernari in genere, a meno che siano derivati da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
 - lastre in fibrocemento e manufatti in materia plastica per effetto di grandine.

Relativamente alle garanzie di cui all'Art. 29) lettera c - "Sovraccarico di neve", sono esclusi i danni a fabbricati non conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve, ai criteri generali vigenti al momento della costruzione o ricostruzione.

Relativamente alle garanzie di cui all'Art. 29) lettera d - "Danni da gelo", sono escluse dall'assicurazione:

- le spese per demolizione e ripristino di parti di fabbricato e di impianti, sostenute allo scopo di ricercare ed eliminare la rottura;
- le grondaie, i pluviali e le tubazioni interrate.

ART. 32 - Garanzie prestate e somme assicurate

<u>Le garanzie del presente settore sono prestate al fabbricato nella forma PRA (Primo Rischio</u> Assoluto) e per la somma assicurata, con le limitazioni previste dal precedente Art. 31.

Relativamente alle garanzie eventi naturali per il fabbricato l'indennizzo non potrà comunque in nessun caso essere superiore al valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato.

Nel caso in cui l'assicurazione sia relativa ad una porzione di fabbricato la garanzia si estende anche alla quota di parte comune di proprietà dell'Assicurato.

Per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza verrà applicata una Franchigia fissa di € 150,00 (esclusi i moduli e le prestazioni aggiuntive senza franchigia).

ART. 33 - Acqua condotta

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati al fabbricato da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati assicurati o contenenti i beni medesimi con il massimo indennizzo per anno assicurativo pari a € 1.550,00.

Per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza verrà applicata una franchigia di € 150,00 (esclusi i moduli e le prestazioni aggiuntive senza franchigia).

La Società non risponde:

- dei danni causati da acqua piovana, umidità, stillicidio, rottura degli impianti automatici di estinzione;
- dei danni causati da traboccamento, rigurgito o rottura di fognature;
- dei danni causati da guasto o rottura di condutture completamente interrate;
- dei danni alle cose poste in locali interrati o seminterrati.

ART. 34 - Ricerca del guasto per acqua condotta

La Società indennizza le spese sostenute per la demolizione ed il ripristino di parte del fabbricato ed impianti fatte allo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua, con il massimo indennizzo per anno assicurativo pari a € 1.550,00.

Per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza verrà applicata una franchigia di € 150,00 (esclusi i moduli e le prestazioni aggiuntive senza franchigia).

ART. 35 - Danno elettrico a impianti elettrici fissi

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati da fenomeno elettrico agli impianti elettrici ed elettronici fissi del fabbricato indicato in polizza, qualunque sia la causa che li ha provocati, compresa l'azione del fulmine e dell'elettricità atmosferica, entro il massimale di € 2.600,00.

La garanzia si estende alle antenne radio – televisive, citofoni, videocitofoni, motori elettrici automatici per apertura di cancelli, saracinesche e simili.

Per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza verrà applicata una franchigia di € 150,00 (esclusi i moduli e le prestazioni aggiuntive senza franchigia).

La Società non risponde dei danni:

- causati da usura o da carenza di manutenzione;
- verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore.

Relativamente alle sole apparecchiature e componenti elettroniche degli impianti fissi del fabbricato sono altresì esclusi i costi di intervento e di sostituzione di componenti relativi a:

- controlli di funzionalità;
- manutenzione preventiva;
- danni e disturbi alle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche, verificatisi durante l'esercizio senza concorso di cause esterne.

DENUNCIA E GESTIONE DEL SINISTRO - SETTORE A, B e C -

ART. 36 - Denuncia di sinistro e obblighi dell'assicurato in caso di sinistro

a) Obblighi dell'Assicurato.

L'Assicurato ha l'obbligo di fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. L'Assicurato ha inoltre l'obbligo di conservare le tracce ed i residui del sinistro fino al termine delle operazioni peritali e comunque per il solo tempo ragionevolmente necessario ai fini del corretto espletamento della perizia del danno. La Società non è tenuta a rimborsare le spese sostenute per la conservazione dei residui.

b) Denuncia di sinistro alla Società.

L'Assicurato, o se impossibilitato a farlo i suoi familiari, deve ai sensi dell'art. 1913 cod. civ. dare avviso del sinistro a:

entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza. La denuncia di sinistro deve essere completa oltreché esatta e deve quindi contenere l'indicazione della data, del luogo in cui si è verificato il sinistro, le cause e, ove possibile, la descrizione delle circostanze che hanno determinato il sinistro stesso e gli eventuali testimoni dell'accaduto.

L'inadempimento all'obbligo di avviso e all'obbligo di salvataggio come previsti e disciplinati rispettivamente dall'art. 1913 cod. civ. e 1914 cod. civ. determinano le conseguenze previste dall'art. 1915 cod. civ., e cioè la perdita del diritto all'indennizzo in caso di omissione dolosa dell'obbligo di avviso e salvataggio o la riduzione dell'indennità in ragione del pregiudizio sofferto dalla Società, in caso di omissione colposa di tali obblighi.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui sopra sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

c) Denuncia all'Autorità Giudiziaria.

L'assicurato è tenuto a presentare, nei cinque giorni successivi al sinistro, una dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento in cui si è verificato il sinistro, le informazioni eventualmente in suo possesso in relazione alla possibile causa del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società.

ART. 37 – Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno viene determinato concordemente tra le parti.

Tuttavia, ciascuna di esse ha la facoltà di richiedere che la determinazione del danno venga demandata ad un collegio di periti.

ART. 38 – Determinazione del danno da parte dei periti

I. <u>Mandato.</u>

Qualora una delle Parti ne faccia richiesta, la determinazione del danno viene demandata ad un collegio di tre periti. Il collegio di periti si riunirà nel comune in cui si trovava l'immobile assicurato.

Ogni Parte dovrà pertanto indicare il proprio perito, mentre il terzo verrà scelto di comune accordo dai periti stessi. In mancanza di tale accordo sull'individuazione del terzo perito, la nomina verrà fatta dal Presidente del Tribunale del luogo in cui deve riunirsi il collegio. Ciascuna Parte provvede a remunerare il proprio perito, mentre concorre per metà alle spese del terzo.

II. Contenuto del mandato peritale.

I periti individuati dalle Parti a norma del punto precedente, devono svolgere i seguenti compiti:

- indagare sulle circostanze di fatto che hanno determinato il verificarsi dell'evento di danno, nonché sulla modalità con cui si è verificato il sinistro;
- verificare le circostanze di fatto rispetto a quanto dichiarato dall'assicurato in sede di stipula del contratto;
- verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
- procedere alla stima del danno subito dall'assicurato comprese le spese di salvataggio e, se assicurate, di demolizione e sgombero.

III. Risultati della perizia

I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti puntualmente e dettagliatamente in apposito verbale, a cui devono essere accluse le stime dettagliate.

Del verbale dovrà essere redatto doppio verbale da consegnarsi in copia ad ognuna delle Parti.

I risultati cui sono pervenuti i periti in relazione alle valutazioni di cui ai punti precedenti e riprodotti nel verbale sono vincolanti tra le parti, anche se il verbale stesso non sia poi stato sottoscritto da uno dei periti. In tal caso, il dissenso del perito dovrà essere indicato a verbale evidenziando anche le motivazioni del disaccordo.

ART. 39 – Determinazione del danno al fabbricato

La determinazione del danno viene eseguita separando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo, con le medesime caratteristiche costruttive, le parti distrutte o per riparare quelle danneggiate, deducendo il valore ricavabile dai residui della parte suddetta.

ART. 40 – Assicurazione a primo rischio assoluto

L'assicurazione è prestata a "Primo Rischio Assoluto", e cioè senza applicare il disposto dell'Art. 1907 del Codice Civile.

ART. 41 – Limite di indennizzo

La Società è tenuta al pagamento dell'indennizzo nei limiti della somma assicurata pattuita tra le parti al momento della conclusione del contratto ed indicata specificatamente sul Modulo di Adesione, salvo quanto previsto dall'art. 1914 cod. civ..

ART. 42 - Modalità di pagamento dell'indennizzo.

La Società provvede al pagamento dell'indennizzo dovuto entro 30 giorni dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell'indennizzo stesso.

SETTORE D RESPONSABILITÁ CIVILE

ART. 43 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese) di danni cagionati involontariamente a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto verificatosi nella sua qualità di proprietario del fabbricato indicato nel modulo di adesione e relative parti comuni, nonché degli impianti fissi, ivi compresi gli ascensori, destinati alla conduzione del medesimo.

ART. 44 - Responsabilità civile fabbricato

Con la presente garanzia la copertura assicurativa si estende ai risarcimenti per responsabilità civile dell'assicurato, quale proprietario del fabbricato o parte di esso, nelle seguenti ipotesi:

- a) responsabilità per danni a terzi cagionati da antenne radiotelevisive, pertinenze del fabbricato, giardini, compresi i parchi, gli alberi d'alto fusto, le attrezzature sportive e per giochi, le strade private e le recinzioni in muratura, sempreché dette dotazioni costituiscano per destinazione uso ed ampiezza complemento del fabbricato;
- b) responsabilità per danni a terzi derivanti da spargimento di acqua o rigurgito di fogne, nel caso in cui il danno sia conseguente a rotture accidentali di tubazioni o condutture; in caso di sinistro, la Società applicherà uno scoperto del 10% del danno liquidabile ai termini di polizza con un minimo pari all'importo della franchigia assoluta per danni a cose prevista pari a € 500,00;
- c) responsabilità nei confronti di altri condomini e della proprietà comune, nel caso in cui l'assicurato sia proprietario di un appartamento in condominio.

ART. 45 - Massimale assicurato

L'assicurazione è prestata sino alla concorrenza di € 516.000,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo qualunque sia il numero delle persone che abbiano riportato lesioni corporali od abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.

Per ogni sinistro, riguardante danni a cose e risarcibile a termini di polizza, verrà applicata una franchigia assoluta di €. 250,00.

ART. 46 - Rischi esclusi

Non sono considerati terzi:

- a) tutti coloro la cui responsabilità è coperta dal contratto di assicurazione, nonché il coniuge, gli ascendenti e i discendenti degli stessi;
- b) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) da detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- b) da inquinamento in genere;
- c) a cose altrui che l'assicurato detenga a qualunque titolo;
- d) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività;
- e) da detenzione o da impiego di esplosivi;
- f) derivanti dalla proprietà di piscine:
- g) a cose di terzi derivanti da incendio di cose dell'Assicurato per importi superiori al 50% del massimale indicato in polizza;
- h) di cui l'Assicurato debba rispondere nella sua qualità di committente di lavori di straordinaria manutenzione, trasformazione o ampliamento del fabbricato assicurato;
- i) derivanti da insalubrità dei locali;

- j) derivanti da estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione, stoccaggio ed uso di prodotti di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
- k) derivanti da violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa;
- conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuto a ordigni di guerra;
- m) provocati da campi elettromagnetici.

ART. 47 – Delimitazione territoriale e d'uso

La garanzia responsabilità civile fabbricato prestata con la presente polizza si intende per il fabbricato o porzione di fabbricato di proprietà dell'Assicurato che deve essere:

- situato in Italia;
- adibito ad uso abitativo, ufficio o studio professionale.

ART. 48 - Oggetto della garanzia responsabilità civile vita privata

La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato e i componenti il suo nucleo familiare stabilmente conviventi con l'Assicurato stesso, nei limiti del massimale di cui all'Art. 50 di quanto costoro siano tenuti a versare quali civilmente responsabili a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese) di danni cagionati involontariamente a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di fatti accidentali della vita privata.

L'assicurazione vale altresì per i danni cagionati da persone del fatto delle quali l'Assicurato deve rispondere (quali personale addetto al servizio domestico, figli minori, minori in affidamento temporaneo o preadottivo).

Il massimale assicurato per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro.

ART. 49 - Responsabilità civile vita privata

L'assicurazione è operante unicamente per fatti della vita privata (esclusa pertanto ogni attività professionale, commerciale, industriale, agricola e lavorativa in genere) commessi dall'Assicurato, da persone delle quali deve rispondere (figli minorenni e domestici) e dai componenti il nucleo familiare stabilmente conviventi con l'assicurato stesso (coniuge, figli maggiorenni, altri congiunti).

Tra le ipotesi di responsabilità civile assicurate con il presente contratto sono quindi comprese quelle derivanti da:

- a) proprietà del fabbricato o di parte di esso, nelle seguenti ipotesi:
 - responsabilità per danni a terzi cagionati da antenne radiotelevisive, pertinenze del fabbricato, giardini, compresi i parchi, gli alberi d'alto fusto, le attrezzature sportive e per giochi, le strade private e le recinzioni in muratura, sempreché dette dotazioni costituiscano per destinazione uso ed ampiezza complemento del fabbricato;
 - responsabilità per danni a terzi derivanti da spargimento di acqua o rigurgito di fogne, nel caso in cui il danno sia conseguente a rotture accidentali di tubazioni o condutture; in caso di sinistro, la Società applicherà uno scoperto del 10% del danno liquidabile ai termini di polizza con un minimo pari all'importo della franchigia assoluta per danni a cose prevista;
 - responsabilità nei confronti di altri condomini e della proprietà comune, nel caso in cui l'assicurato sia proprietario di un appartamento in condominio;
- b) conduzione dei locali ove l'Assicurato dimora abitualmente e/o temporaneamente e uso dei relativi impianti fissi comprese antenne televisive e per radioamatori;
- c) somministrazione di cibi e bevande consumati in casa dell'assicurato:

- d) incendio, esplosione di gas;
- e) scoppio di apparecchi a vapore e degli impianti a termosifone;
- f) scoppio del tubo catodico dell'apparecchio televisivo;
- g) guida di macchine ed attrezzature anche a motore per attività di giardinaggio nel proprio giardino;
- h) proprietà ed uso di: velocipedi, veicoli a mano, imbarcazioni senza motore e windsurf;
- i) pratica di attività sportive, ad eccezione dei casi previsti dall'Art. 51 lettera a);
- j) proprietà o custodia di cani (massimo uno) e altri animali da casa e da cortile;
- k) proprietà e uso di mezzi per invalidi anche se asserviti da motore elettrico e da tutti i necessari ausili, compresi tra queste le protesi, necessari per lo svolgimento della loro normale vita di relazione. La garanzia in oggetto opera nel caso in cui le persone sono portatrici di handicap psichico e/o fisico a condizione che si tratti di persone delle quali l'assicurato deve rispondere;
- proprietà e uso di attrezzature e veicoli per il campeggio quali: tende, roulotte, camper, autocaravan e relative attrezzature, compresa l'antenna TV, limitatamente ai danni verificatisi mentre il veicolo si trova in sosta presso campeggi od aree private, esclusa comunque la sua circolazione o sosta su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate;
- m) responsabilità civile dell'Assicurato in conseguenza di incendio o scoppio dell'autovettura o del motociclo di sua proprietà, stazionante in garage o aree private, e risponde dei danni materiali cagionati a terzi. Sono comunque esclusi i danni contemplati dall'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile autoveicoli (legge 24/12/1969 n 990);

ART. 50 - Massimale assicurato

L'assicurazione è prestata sino alla concorrenza di €. 516.000,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo qualunque sia il numero delle persone che abbiano riportato lesioni corporali od abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.

Per ogni sinistro, riguardante danni a cose e risarcibile a termini di polizza, verrà applicata una franchigia assoluta di €. 250,00.

ART. 51 - Rischi esclusi

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione:

- tutti coloro la cui responsabilità è coperta dal contratto di assicurazione, nonché il coniuge, gli ascendenti e i discendenti degli stessi;
- le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, nonché tutti i collaboratori familiari occasionali che subiscano il danno in conseguenza dello svolgimento delle loro mansioni.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) da partecipazione a competizioni di carattere agonistico concernenti qualsiasi disciplina sportiva e pratica, in genere, delle seguenti attività sportive: pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o di ghiacciaio, speleologia, salto dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico, bob, rugby, football americano, paracadutismo, sport aerei in genere, sport motoristici in genere;
- b) da furti commessi da terzi anche qualora sia stato agevolato da una condotta colposa attiva o omissiva dell'Assicurato;
- c) da detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- d) da inquinamento in genere;
- e) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
- f) ai trasportati su veicoli a motore;
- g) a cose altrui che l'Assicurato detenga a qualunque titolo;

- h) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività;
- i) da detenzione o da impiego di esplosivi;
- j) da proprietà e uso di armi da fuoco;
- k) da proprietà ed uso di cavalli;
- I) derivanti dall'esercizio della caccia;
- m) derivanti dalla proprietà e conduzione di piscine;
- n) a cose di terzi derivanti da incendio di cose dell'assicurato per importi superiori al 50% del massimale indicato in polizza;
- o) di cui l'Assicurato debba rispondere nella sua qualità di committente di lavori di straordinaria manutenzione, trasformazione o ampliamento del fabbricato assicurato;
- p) derivanti da insalubrità dei locali;
- q) derivanti da estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione, stoccaggio, uso di prodotti di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
- r) derivanti da violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa;
- s) conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuto a ordigni di guerra;
- t) provocati da campi elettromagnetici.

ART. 52 - Estensione territoriale

L'assicurazione si intende operante entro i confini di tutti gli Stati Europei esclusi quelli dell'ex Unione Sovietica. L'assicurazione si intende inoltre valida per Tunisia, Marocco, Algeria, Egitto, Malta, Siria e Turchia.

Relativamente alla responsabilità civile derivante dalla proprietà e/o conduzione del fabbricato la garanzia si intende operante a condizione che lo stesso sia:

- situato in Italia;
- adibito ad uso abitativo, ufficio o studio professionale.

DENUNCIA E GESTIONE DEL SINISTRO - SETTORE D -

ART. 53 - Denuncia di sinistro

L'Assicurato o se impossibilitato a farlo i suoi familiari, deve ai sensi dell'articolo 1913 del Codice Civile dare avviso del sinistro a:

entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza.

La denuncia deve contenere, ove possibile, la descrizione dei fatti, l'indicazione delle conseguenze del sinistro, il nome ed il domicilio dei soggetti danneggiati e degli eventuali testimoni dell'accaduto, la data, il luogo e le cause del sinistro note all'Assicurato.

ART. 54 - Gestione della vertenze e spese legali

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, in sede stragiudiziale o giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici, avvalendosi della collaborazione dell'Assicurato e di tutti i diritti e di tutte le azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce peraltro le spese incontrate dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati, e non risponde di multe od ammende, né delle spese di giustizia penale.

SETTORE E (prestazione aggiuntiva) DANNI AL CONTENUTO

ART. 55 - Oggetto della garanzia

La Società indennizza i danni al Contenuto nel Fabbricato assicurato conseguenti agli eventi indicati nei SETTORI A – B - C della presente Polizza, con le medesime estensioni, esclusioni e limiti previsti all'interno degli stessi.

ART. 56 - Preziosi e Valori

L'assicurazione è estesa ai danni causati da eventi indennizzabili a termini di polizza,come indicato nel presente Settore, a preziosi e Valori contenuti nel Fabbricato assicurato o relative pertinenze, purché conseguenza di sinistro che colpisca le cose contenute nel Fabbricato stesso.

I Valori vengono risarciti fino ad un importo massimo di € 520,00 per sinistro e per anno assicurativo.

ART. 57 – Massimale assicurato e franchigie

La copertura per la garanzia di cui all'Art. 55 viene prestata a PRA senza applicazione di nessuna Franchigia.

L'assicurazione è prestata sino alla concorrenza del Massimale indicato nella Dichiarazione di Adesione secondo le seguenti opzioni:

- € 10.000,00;
- € 25.000,00;
- € 50.000.00.

Il massimale è unico per sinistro e per anno assicurativo.

SETTORE F (prestazione aggiuntiva) FURTO DEL CONTENUTO

ART. 58 – Oggetto della garanzia

La Società indennizza i danni materiali e diretti al Contenuto conseguenti a:

- **a) FURTO** consumato o tentato a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate:
- violandone le difese esterne mediante rottura, scasso dei mezzi di protezione e chiusura uso di chiavi false, di grimaldelli o arnesi simili, uso fraudolento di chiave vera.
- per via diversa da quella ordinaria, che richieda il superamento di ostacoli e di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale.
- in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi. Sono parificati ai danni da Furto i guasti causati alle cose assicurate nel commettere il furto o nel tentativo di commetterlo.
- **b) RAPINA**, sottrazione di cose mediante violenza o minaccia alla persona: avvenuta all'interno dell'abitazione, compreso il caso in cui le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nell'abitazione stessa.

ART. 59 - Mezzi di Chiusura

L'assicurazione è prestata a condizione che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale), sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione:

- robusti serramenti in legno o materia plastica rigida, cristallo o vetro antisfondamento, matallo o lega metallica e altri materiali simili, comunemente usati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con idonee serrature (quali barre, catenacci e simili, manovrabili solo dall'interno) oppure chiuso con serrature o lucchetti.
- inferriate, considerate tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo o di lega metallica diversa dal ferro, fissate ai muri con luci di superficie non superiore a 900 cmq.

Sono ammessi anche serramenti con cristalli o vetri non antisfondamento o inferriate con luci di superficie maggiore di quella sopraindicata: se il furto è commesso con la sola rottura di tali cristalli o vetri o attraverso tali inferriate, ma senza scasso delle strutture e dei mezzi di chiusura, verrà applicato uno scoperto del 20%. Qualora non si rendessero operanti le condizioni previste ai punti sopra riportati verrà risarcito il danno elevando lo scoperto previsto in polizza dal 20% al 30%.

ART. 60 - Preziosi e Valori

L'assicurazione è estesa ai danni causati da eventi indennizzabili a termini di polizza, a Preziosi e Valori contenuti nel Fabbricato assicurato o relative pertinenze. Si precisa che:

 i Preziosi saranno indennizzati con il limite del 50% del Capitale Assicurato entro il limite massimo di € 2.500,00, detto limite sarà elevato a € 5.000,00 qualora i beni siano custoditi in cassaforte murata o di peso superiore a 300 Kg; i Valori saranno indennizzati con il limite massimo di € 500,00; detto limite sarà elevato a € 1.000,00 qualora i beni siano custoditi in cassaforte murata o di peso superiore a 300 Kg;

L'indennizzo verrà stimato sulla base del valore di riparazione o rimpiazzo dei beni assicurati con altri equivalenti, dietro dimostrazione di aver provveduto al rimpiazzo o riparazione mediante relativa documentazione.

In mancanza di tale prova il danno viene quantificato con deduzione del valore di deprezzamento.

Per i beni riparabili si terrà conto del costo di rimpiazzo. Verrà in ogni caso dedotto il valore ricavato dai beni danneggiati.

Per ogni sinistro in garanzia, indipendentemente dall'ammontare del danno subito, l'indennizzo verrà corrisposto subordinatamente all'applicazione di una Franchigia di € 150.00.

ART. 61 – Massimale assicurato e franchigie

La copertura per la garanzia "Furto del Contenuto" viene prestata a PRA con applicazione di una Franchigia fissa di € 150,00.

L'assicurazione è prestata sino alla concorrenza del Massimale indicato nella Dichiarazione di Adesione secondo le seguenti opzioni:

- € 7.500,00;
- € 10.000,00;
- € 25.000,00;
- € 50.000,00.

Il massimale è unico per sinistro e per anno assicurativo.

ART. 62 - Estensioni di garanzia

Furto con presenza di persone nei locali

Sono compresi in garanzia anche i furti avvenuti anche quando non fossero posti in essere mezzi di chiusura e protezione delle finestre semprechè in tali circostanze vi fossero persone all'interno dei locali stessi.

ART. 63 - Esclusioni

Sono esclusi danni:

- a) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile,invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezioni, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo o Autorità di fatto o di diritto, a meno che l'Assicurato non sia in grado di provare che il sinistro non ha nessun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi, dopo le ore 24 del 45° giorno di disabitazione consecutiva della dimora abituale:
- c) per i valori e i preziosi l'assicurazione non risponde del furto qualora i locali della dimora abituale rimangano disabitati o incustoditi per più di 8 giorni consecutivi;
- d) agevolati con dolo o colpa grave dell'Assicurato;
- e) commessi o agevolati con dolo o colpa grave da persone di cui l'Assicurato deve rispondere, comprese quelle con lui coabitanti o occupanti i locali contenenti le cose assicurate, quelle incaricate della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono, da persone legate all'Assicurato da vincoli di parentela od affinità che rientrino nella previsione dell'art 649 del Codice Penale, anche se non coabitanti.

DENUNCIA E GESTIONE DEL SINISTRO - SETTORI E ed F -

ART. 64 - Denuncia di sinistro e obblighi dell'assicurato in caso di sinistro In caso di Danni al Contenuto:

a) Obblighi dell'Assicurato.

L'Assicurato ha l'obbligo di fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. L'Assicurato ha inoltre l'obbligo di conservare le tracce ed i residui del sinistro fino al termine delle operazioni peritali e comunque per il solo tempo ragionevolmente necessario ai fini del corretto espletamento della perizia del danno. La Società non è tenuta a rimborsare le spese sostenute per la conservazione dei residui.

b) Denuncia di sinistro alla Società.

L'Assicurato, o se impossibilitato a farlo i suoi familiari, deve ai sensi dell'art. 1913 cod. civ. dare avviso del sinistro a:

entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza. La denuncia di sinistro deve essere completa oltreché esatta e deve quindi contenere l'indicazione della data, del luogo in cui si è verificato il sinistro, le cause e, ove possibile, la descrizione delle circostanze che hanno determinato il sinistro stesso e gli eventuali testimoni dell'accaduto.

L'inadempimento all'obbligo di avviso e all'obbligo di salvataggio come previsti e disciplinati rispettivamente dall'art. 1913 cod. civ. e 1914 cod. civ. determinano le conseguenze previste dall'art. 1915 cod. civ., e cioè la perdita del diritto all'indennizzo in caso di omissione dolosa dell'obbligo di avviso e salvataggio o la riduzione dell'indennità in ragione del pregiudizio sofferto dalla Società, in caso di omissione colposa di tali obblighi.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui sopra sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

c) Denuncia all'Autorità Giudiziaria.

L'Assicurato è tenuto a presentare, nei cinque giorni successivi al sinistro, una dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento in cui si è verificato il sinistro, le informazioni eventualmente in suo possesso in relazione alla possibile causa del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società.

In caso di Furto del Contenuto:

d) Denuncia di sinistro alla Società.

L'Assicurato, o se impossibilitato a farlo i suoi familiari, deve ai sensi dell'art. 1913 cod. civ. dare avviso del sinistro a:

Cattolica Assicurazioni Soc. Coop Ufficio Sinistri Via Fermi 11/D - 37135 Verona

oppure telefonando al Numero Verde 800.206692 Fax 800.33.44.31

e-mail: sinistrire@bccassicurazioni.bcc.it

entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza. La denuncia di sinistro deve essere completa oltreché esatta e deve quindi contenere l'indicazione della data, del luogo in cui si è verificato il sinistro, le cause e, ove possibile, la descrizione delle circostanze che hanno determinato il sinistro stesso e gli eventuali testimoni dell'accaduto.

L'inadempimento all'obbligo di avviso e all'obbligo di salvataggio come previsti e disciplinati rispettivamente dall'art. 1913 cod. civ. e 1914 cod. civ. determinano le conseguenze previste dall'art. 1915 cod. civ., e cioè la perdita del diritto all'indennizzo in caso di omissione dolosa dell'obbligo di avviso e salvataggio o la riduzione dell'indennità in ragione del pregiudizio sofferto dalla Società, in caso di omissione colposa di tali obblighi.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui sopra sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

e) Denuncia all'Autorità Giudiziaria.

L'Assicurato è tenuto a presentare, nei cinque giorni successivi al sinistro, una dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento in cui si è verificato il sinistro, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate e l'indicazione del relativo valore. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società.

- f) Denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento.
- g) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere i) e j) sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quelle del danno, supera la somma assicurata ed anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'Assicurato è altresì tenuto a:

- h) conservare fino ad avvenuta liquidazione del danno tanto le cose non rubate quanto le tracce e gli indizi del reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo.
- i) dare dimostrazione della qualità, della quantità, e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che della realtà e dell'entità del danno, tenere a disposizione della Società e dei periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché collaborare alle indagini e agli accertamenti che la Società e i periti ritenessero necessario esperire presso terzi;
- j) presentare, qualora la Società lo richiedesse, tutti i documenti che si possono ottenere dall'Autorità competente

L'inadempimento di quanto previsto agli articoli 1913 e 1914 cod. civ. può comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo.

ART. 65 – Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o sottratte cose che non esistevano, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a

giustificazione mezzi o documenti fraudolenti o menzogneri, altera dolosamente le tracce o i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

ART. 66 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno viene determinato concordemente tra le parti.

Tuttavia, ciascuna di esse ha la facoltà di richiedere che la determinazione del danno venga demandata ad un collegio di periti. In tal caso si seguirà la procedura indicata all'art. 67) del presente contratto.

ART. 67 – Determinazione del danno da parte dei periti

I Mandato.

Qualora una delle Parti ne faccia richiesta, la determinazione del danno viene demandata ad un collegio di tre periti. Il collegio di periti si riunirà nel comune in cui si trovava l'immobile assicurato.

Ogni Parte dovrà pertanto indicare il proprio perito, mentre il terzo verrà scelto di comune accordo dai periti stessi. In mancanza di tale accordo sull'individuazione del terzo perito, la nomina verrà fatta dal Presidente del Tribunale del luogo in cui deve riunirsi il collegio. Ciascuna Parte provvede a remunerare il proprio perito, mentre concorre per metà alle spese del terzo.

II. Contenuto del mandato peritale.

I periti individuati dalle Parti a norma del punto precedente, devono svolgere i seguenti compiti:

- indagare sulle circostanze di fatto che hanno determinato il verificarsi dell'evento di danno, nonché sulla modalità con cui si è verificato il sinistro;
- verificare le circostanze di fatto rispetto a quanto dichiarato dall'assicurato in sede di stipula del contratto;
- verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
- procedere alla stima del danno subito dall'assicurato comprese le spese di salvataggio e, se assicurate, di demolizione e sgombero.

III. Risultati della perizia

I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti puntualmente e dettagliatamente in apposito verbale, a cui devono essere accluse le stime dettagliate.

Del verbale dovrà essere redatto doppio verbale da consegnarsi in copia ad ognuna delle Parti.

I risultati cui sono pervenuti i periti in relazione alle valutazioni di cui ai punti precedenti e riprodotti nel verbale sono vincolanti tra le parti, anche se il verbale stesso non sia poi stato sottoscritto da uno dei periti. In tal caso, il dissenso del perito dovrà essere indicato a verbale evidenziando anche le motivazioni del disaccordo.

ART. 68 – Determinazione del danno al fabbricato

Verrà riconosciuto per le cose assicurate il valore a nuovo delle stesse, intendendosi per tale il costo di rimpiazzo delle cose danneggiate con altre nuove o uguali, o equivalenti per qualità, dedotto il valore ricavabile delle cose danneggiate. Per le cose suscettibili di riparazione, l'ammontare del danno sarà dato dal costo di riparazione se inferiore al costo di rimpiazzo.

ART. 69 - Assicurazione a primo rischio assoluto

L'assicurazione è prestata a "Primo Rischio Assoluto", e cioè senza applicare il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.

ART. 70 - Limite di indennizzo

La Società è tenuta al pagamento dell'indennizzo nei limiti della somma assicurata pattuita tra le parti al momento della conc-lusione del contratto ed indicata specificatamente sul Modulo di Adesione, salvo quanto previsto dall'art. 1914 cod. civ..

ART. 71 - Modalità di pagamento dell'indennizzo.

La Società provvede al pagamento dell'indennizzo dovuto entro 30 giorni dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell'indennizzo stesso.

ART. 72 – Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso scritto alla Società, appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito interamente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime.

Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha la facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione alla Società dell'importo riscosso a titolo di indennizzo parziale, o di farle vendere.

In quest'ultimo caso si passa ad un'ulteriore valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termine di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

SETTORE G (prestazione aggiuntiva) TUTELA LEGALE

PREMESSA DI AFFIDAMENTO

La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata dalla Società a:

ARAG Assicurazioni Rischi Automobilistici e Generali S.p.A. con sede e Direzione Generale in Viale delle Nazioni n. 9 - 37135 Verona, Viale del Commercio n.59

in seguito denominata **ARAG**, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

Principali riferimenti:

Telefono centralino: **045.8290411**, fax per invio nuove denunce di sinistro: **045.8290557**, mail per invio nuove denunce di sinistro: **denunce@ARAG.it**,

fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro: **045.8290449**.

Art. 73 – Oggetto della garanzia

- 1. La Società, alle condizioni della presente polizza e **nei limiti del massimale convenuto**, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, **nei casi indicati in polizza**.
- 2. Tali oneri sono:
- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo nel rispetto di quanto previsto dal tariffario nazionale forense (D.M. 8 aprile 2004 e successivi aggiornamenti) anche quando la vertenza deve essere trattata tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata dalla Società ai sensi dell'Art. 83 comma 4;
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con la Società ai sensi dell'Art. 83 comma 5;
- le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- le spese di giustizia:
- Il contributo unificato (D. L. 11.03.2002 n° 28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.
- 3. E' garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'Art. 81 comma 3.

Art. 74 – Delimitazioni dell'oggetto della garanzia

1. L'Assicurato è tenuto a:

- o regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme relative alla registrazione degli atti giudiziari e non, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;
- ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.

- 2. La Società non si assume il pagamento di:
 - o multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
 - spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).
- 3. Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.
- 4. Non sono oggetto di copertura assicurativa:
 - le indennità a carico dell'Assicurato spettanti all'Organismo di mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico oppure da un Organismo privato;
 - i patti quota lite conclusi tra l'Assicurato ed il legale che stabiliscano compensi professionali.

Art. 75 – Soggetti assicurati

Le garanzie previste all'Art. 73 – Oggetto dell'assicurazione vengono prestate all'Assicurato ed ai componenti del suo nucleo familiare **risultante dal certificato di stato di famiglia**.

Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa polizza le garanzie vengono prestate unicamente a favore dell'Assicurato che ha sottoscritto il Modulo di Adesione alla presente Convenzione Collettiva.

Art. 76 - Massimale

La Tutela Legale viene prestata fino alla concorrenza del massimale prescelto:

- € 5.000.00
- € 10.000,00

da intendersi come massimale per caso assicurativo senza limite annuo.

Art. 77 - Prestazioni garantite

Ambiti:

Vita privata

Le garanzie vengono prestate nell'ambito della vita privata con esclusione della proprietà e della circolazione stradale relative a veicoli soggetti all'assicurazione obbligatoria di cui alla Legge 24.12.1969 n. 990 e successive modificazioni.

Immobile

Le garanzie vengono prestate alle persone assicurate nella veste di conduttore o proprietario di un immobile o parte di esso, purché costituente l'abitazione principale direttamente utilizzata dall'Assicurato.

Le garanzie valgono per:

- **1.** sostenere l'esercizio di pretese al **risarcimento danni extracontrattuali** a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;
- 2. sostenere la difesa in procedimenti penali per **delitti colposi o contravvenzioni**. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.

Art. 78 - Esclusioni

Le garanzie non sono valide:

- a) per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- b) in materia fiscale ed amministrativa;

- c) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- d) per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori;
- e) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- f) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di autoveicoli, imbarcazioni o aeromobili:
- g) per fatti dolosi delle persone assicurate;
- h) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- i) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;
- j) per qualsiasi caso assicurativo inerente o derivante dall'esercizio della professione medica e di attività di lavoro autonomo, di impresa, e/o altre tipologie di collaborazione;
- k) per la locazione o proprietà di immobili o parte di essi non costituenti l'abitazione dell'Assicurato:
- I) per controversie relative alla compravendita, permuta di immobili e alla loro costruzione ex novo; in quest'ultimo caso restano escluse le controversie relative a contratti di appalto, fornitura e posa in opera di materiali.
- m) per spese legali derivanti dalla proposizione di querele.
- n) per le vertenze con la Banca che intermedia il presente contratto.
- o) per i casi di adesione a class action;
- p) per fatti conseguenti a calamità naturali o eventi atmosferici eccezionali, quali, a titolo di esempio, terremoti, alluvioni, frane, eruzioni vulcaniche, valanghe, dissesti idrogeologici.

Art. 79 – Insorgenza del caso assicurativo

- 1. Ai fini della presente copertura, per insorgenza del caso assicurativo si intende:
- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
- per tutte le restanti ipotesi il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della **prima violazione.**

- 2. La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:
- durante il periodo di validità della copertura, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative:
- 3. La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti da uno degli Assicurati o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei Assicurati.
- 4. Si considerano a tutti gli effetti come unico caso assicurativo:
- vertenze, giudiziali e non, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande scaturenti da fatti collegati e/o tra loro connessi e/o consequenziali, ad un medesimo contesto riferito all'evento coperto in garanzia:
- procedimenti penali a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma **il relativo massimale resta unico** e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Art. 80 - Estensione territoriale

Nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi nonché di procedimento penale l'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori.

DENUNCIA E GESTIONE DEL SINISTRO - SETTORE G -

Art. 81 – Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale

- 1. L'Assicurato deve immediatamente denunciare ad ARAG qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.
- 2. In ogni caso deve fare pervenire alla Compagnia c/o ARAG Assicurazioni Rischi Automobilistici e Generali S.p.A. notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 (tre) giorni dalla data della notifica stessa. L'Assicurato può denunciare i nuovi sinistri tramite:

mail alla casella denunce@ARAG.it

o al numero di centralino + 39.045.82.90.411 fax +39.045.82.90.557.

Per la successiva trattazione dei sinistri già aperti e successivi scambi di corrispondenza può essere utilizzata la posta ordinaria:

ARAG - Assicurazioni Rischi Automobilistici e Generali S.p.A.

Ufficio Sinistri
Via del Commercio, 59 - 37135 Verona
o al numero di fax +39.045.82.90.449

- 3. L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo ad ARAG contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo.
- 4. Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, ARAG lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.
- 5. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con ARAG.

Art. 82 – Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- informare immediatamente la Società in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire
- ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

Art. 83 – Gestione del sinistro e del caso assicurativo

- 1. Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, la Società si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.
- 2. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'art. 81.
- 3. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l'impugnazione presenta possibilità di successo.
- 4. L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione della Società.
- 5. L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti viene concordata con la Società.
- 6. La Società non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.
- 7. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e la Società, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

- 8. La Società avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
- 9. Qualora l'assicurato intenda adire le vie giudiziarie nei confronti della Società, l'azione civile dovrà essere preceduta dal tentativo di mediazione qualora sia previsto obbligatoriamente dalla normativa vigente come condizione di procedibilità.

Art. 84 – Recupero di somme

- 1. Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.
- 2. Spettano invece al ARAG, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

INFORMATIVA AL CLIENTE SULL'ATTIVAZIONE DELL'AREA RISERVATA Il presente documento è valido a decorrere dal 31 ottobre 2013 e costituisce parte integrante al Fascicolo Informativo/Prospetto d'offerta

In seguito all'emanazione del Provv. 7 IVASS del 16/07/2013 recante "Disposizioni in materia di Gestione dei rapporti assicurativi via web, attuativo dell'articolo 22, comma 8, del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221 – Modifiche al Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010" la Compagnia ha predisposto sul proprio sito internet un'apposita area a Lei riservata, tramite la quale le sarà possibile consultare le coperture assicurative in essere, le condizioni contrattuali sottoscritte, lo stato dei pagamenti e le relative scadenze nonché i valori di riscatto e le valorizzazioni aggiornate.

L'accesso alle informative via web ha la finalità di favorire una più efficace gestione dei rapporti assicurativi valorizzando il canale di comunicazione telematico quale strumento per accrescere la trasparenza e semplificare il rapporto impresa-assicurato.

La informiamo che potrà richiedere le credenziali di accesso all'area a Lei riservata, secondo le modalità pubblicate nella home page del sito internet della Compagnia.